



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



SARDEGNA AUTONOMIE LOCALI

Rivista di documentazione e dibattito
sulle autonomie locali in Sardegna
N° 2 - Dicembre 2012

LA NORMATIVA REGIONALE
SUGLI APPALTI



In questo numero



Numero 2/2012

Approfittando di questa pubblicazione che rappresenta un'opportunità importante e una vera e propria "finestra" verso l'ente locale, colgo l'occasione per rimarcare la bontà del lavoro svolto dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, nello spirito di fattiva collaborazione, d'intesa con l'Assessorato dei Lavori pubblici, nella cura di questo "manuale d'uso" per tutti coloro che, nelle autonomie locali, ma non solo, utilizzano quotidianamente questa normativa, al fine di agevolare la consultazione della stessa.

Come per i precedenti, anche questo numero di "Sardegna Autonomie Locali" è una pubblicazione a carattere monografico dedicato alla L. R. 5/2007, attuativa della Direttiva Comunitaria sugli appalti di lavori, servizi e forniture, in parte oggetto d'intervento da parte della Corte Costituzionale che praticamente, per un terzo, ne ha dichiarato l'incostituzionalità.

Vorrei, dunque, rimarcare come la Legge Regionale n. 4/2012, con l'art. 3 preveda la possibilità per gli enti locali di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima (attualmente www.sardegnaecat.it) per la gestione di procedure di gara aggregate.

Sulla stessa linea di continuità, in coerenza con la legge regionale oggetto della pubblicazione, si pone la recente deliberazione della Giunta regionale n. 33/8 del 2012, che nell'ottica della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nonché della razionalizzazione della spesa ha istituito la "Centrale Regionale di Committenza" strutturata in due Stazioni Uniche Appaltanti denominate "SUA contratti pubblici di beni e servizi" e "SUA contratti pubblici di lavori e servizi di ingegneria e architettura" da ricondurre rispettivamente alla Direzione generale dell'Assessorato degli Enti Locali e alla Direzione generale dei Lavori Pubblici. Tali Uffici stanno attivando accordi e sinergie con le strutture regionali competenti al fine di dare concreta attuazione alla "Centrale di Committenza".

Come già anticipato nel precedente numero, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 42/29 del 23 ottobre 2012, ha approvato il Disegno di legge "Ordinamento delle autonomie locali" che approfondisce, tra l'altro, l'aspetto delle funzioni amministrative e delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province; il delicato aspetto delle gestioni associate; la modifica dell'ordinamento istituzionale delle province; il riassetto delle circoscrizioni provinciali in termini territoriali di competenza; l'istituzione dell'Osservatorio sulle autonomie locali di cui si sente fortemente la necessità, per meglio orientare le politiche e gli atti normativi riguardanti l'ente locale.

Il DDL, infine, tratta altri punti non meno importanti riguardanti l'attività istituzionale e gestionale degli enti locali.

Colgo ancora una volta l'occasione per rinnovare il mio augurio di buon lavoro a tutti i sindaci, gli amministratori, i dirigenti, i funzionari e gli operatori tutti delle autonomie locali della Regione Sardegna.

L'Assessore
Nicolò Rassu

DIRETTORE EDITORIALE

Marilinda Carta

DIRETTORE RESPONSABILE

Vincenzo Di Dino

COORDINAMENTO REDAZIONALE

Giovanni Pilia

NUMERO MONOGRAFICO**HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:**

Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Direzione Generale

Teresa Ivana Falco - Direttore Servizio Appalti, contratti e segreteria dell'Unità Tecnica Regionale (UTR)

Sara Baldini - Funzionario Servizio appalti e contratti

Duilio Aroffu - Funzionario Direzione generale

REDAZIONE

Sandra Careddu, Maria Elena Demurtas, Giovanni Fonnesu, Lucia Fonnesu, Marco Pisano, Maria Maddalena Sanna

PROGETTO GRAFICO

Redazione Rivista

IN COPERTINA

I fenicotteri nello stagno di Molentargius a Cagliari - Foto di Valeria Verona

STAMPA

Tiburtini S.r.l. - Roma

DIREZIONE E REDAZIONE

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali -

Servizio degli Enti Locali - Viale Trieste, n. 186 - 09123 Cagliari

Tel. 070 6064031 - Fax 070 6064079

email: eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it - vdidino@regione.sardegna.it

SARDEGNA AUTONOMIE LOCALI

Rivista di documentazione e dibattito sulle autonomie locali in Sardegna

dell'Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Anno 23 - Nuova serie - n. 2/2012 - Reg. trib. di Cagliari n. 26/28 del 31.07.1989

SOMMARIO

Presentazione Assessore Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.....	1
Presentazione Assessore dei Lavori Pubblici	4
L. R. 7 agosto 2007, n. 5 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto	5
Allegati alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5	90
Deliberazione Giunta regionale n. 10/57 del 13.03.2010 Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto". Sentenza Corte Costituzionale n. 411 del 3 dicembre 2008. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), legge regionale 13.11.1998, n. 31.....	107
Allegato Deliberazione Giunta regionale n. 10/57 del 13.03.2010 Atto di indirizzo interpretativo e applicativo (L.R. n. 31/1998, art. 8, co. 1, lett. a) per l'applicazione della L.R. 7.8.2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", dopo la sentenza della Corte Costituzionale 17 dicembre 2008, n. 411.....	108



LA NORMATIVA SUGLI APPALTI NELLA REGIONE SARDEGNA

Angela Nonnis
Assessore dei Lavori Pubblici

Nell'ottica della piena valorizzazione della competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, è stata adottata la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, con la quale si è inteso, in particolare, rafforzare gli strumenti di governo nel settore degli appalti attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale di lavori, servizi e forniture, la semplificazione delle procedure, la nuova regolamentazione delle funzioni dell'Unità Tecnica Regionale (U.T.R.), la definizione dei processi di programmazione dei finanziamenti, la previsione della figura del Responsabile del Procedimento per fasi del ciclo dell'appalto e l'introduzione di forme di incentivazione dei concorsi di idee e di progettazione, massima espressione della centralità del progetto nella realizzazione dell'opera pubblica.

Nello spirito della più ampia collaborazione con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanza e Urbanistica, la presente pubblicazione, interamente dedicata alla vigente normativa regionale in tema di appalti pubblici, costituisce, dunque, una preziosa occasione per offrire a tutti gli operatori del settore, uno strumento di agevole consultazione per una migliore gestione delle complesse procedure di appalto.

Sono convinta che il governo razionale e trasparente del settore degli appalti, costituisca elemento indispensabile nella definizione delle politiche di sviluppo.

Approfittando della gradita occasione di divulgazione tematica, colgo, pertanto, l'occasione per richiamare la recente Deliberazione di Giunta Regionale n. 35/32 del 28.8.2012, con la quale - in esito alle proficue attività svolte dall'Assessorato, in attuazione della l.r. 5/2007, rivolte alla implementazione del sistema dell'Osservatorio regionale degli appalti - sono state autorizzate le necessarie intese con l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, al fine dell'attivazione della Sezione Regionale dell'Osservatorio nazionale. L'Osservatorio appalti, strumento necessario di previsione degli investimenti territoriali e, in questo senso, leva indispensabile per direzionare le politiche di sviluppo in favore del sistema delle imprese, si pone in linea di continuità con il sistema della Stazione Unica appaltante. In questo senso, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 33/8 del 2012, ha investito, congiuntamente, gli Assessorati regionali degli Enti Locali e dei Lavori pubblici, della definizione del relativo modello di sviluppo, nell'ottica di rafforzare le sinergie e la trasversalità delle competenze, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa regionale.

Nelle more di un adeguamento complessivo della legislazione regionale sugli appalti, anche in considerazione dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 17 dicembre 2008 n. 411, la Giunta Regionale ha adottato un Atto di Indirizzo Interpretativo e Applicativo della legge regionale, approvato con deliberazione n. 10/57 del 12 marzo 2010, con la finalità di coordinare l'articolato preesistente con il nuovo assetto normativo, a supporto degli operatori del settore. L'atto di indirizzo fornisce le linee operative cui uniformare l'azione amministrativa, sia nei casi di antinomie tra norme, conseguente alla parziale abrogazione delle disposizioni della Legge Regionale, sia in caso di adeguamento al diritto comunitario, come recepito dal D. Lgs n. 152 del 2008.

Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto

TESTO COORDINATO

Integrato con la pronuncia della recente sentenza della Corte Costituzionale 17 Dicembre 2008, n. 411 (nelle more di un intervento del legislatore regionale volto al complessivo riallineamento della normativa sugli appalti al dictum della Suprema Corte, per ogni articolo della presente legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo - parzialmente o totalmente - si rinvia alla corrispondente normativa dello Stato in materia.)

TITOLO I

Finalità, definizioni e ambito di applicazione

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Ambito di applicazione.
- Art. 4 - Regolamento.

TITOLO II

Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (fase interna)

- Art. 5 - Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti.
- Art. 6 - Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali.
- Art. 7 - Unità tecnica regionale per i lavori pubblici - Pareri e approvazione dei progetti.
- Art. 8 - Appalti di lavori: responsabile unico del procedimento o responsabile delle singole fasi del procedimento.
- Art. 9 - Progetti e tipologie progettuali per l'appalto di lavori.
- Art. 10 - Specifiche tecniche e documenti speciali.
- Art. 11 - Attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie.
- Art. 12 - Incentivi per la progettazione di lavori.
- Art. 13 - Verifica e validazione del progetto per l'appalto di lavori.
- Art. 14 - Forniture e servizi: elaborati progettuali.

TITOLO III

Indizione e svolgimento della gara per l'affidamento dell'appalto e della concessione (fase di evidenza pubblica)

- Art. 15 - Fasi della procedura.
- Art. 16 - Sistemi di realizzazione.
- Art. 17 - Procedure di affidamento degli appalti.
- Art. 18 - Criteri di aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.
- Art. 19 - Offerte in variante.
- Art. 20 - Offerte anormalmente basse.
- Art. 21 - Licitazione privata semplificata per l'affidamento di lavori.
- Art. 22 - Bandi di gara, esiti, pubblicità - Termini di presentazione delle domande e delle offerte.
- Art. 23 - Lavori scorporabili.
- Art. 24 - Qualificazione negli appalti.
- Art. 25 - Selezione degli operatori economici.
- Art. 26 - Motivi di esclusione.
- Art. 27 - Capacità economica e finanziaria del fornitore e del prestatore di servizi.
- Art. 28 - Capacità tecniche e professionali del fornitore e del prestatore di servizi.
- Art. 29 - Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori.
- Art. 30 - Incentivi per i consorzi di imprese negli appalti di lavori.
- Art. 31 - Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di forniture e servizi.

Art. 32 - Norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale.

Art. 33 - Elenchi di operatori economici.

Art. 34 - Contratto di concessione di lavori pubblici.

Art. 35 - Promotore privato.

Art. 36 - Valutazione della proposta.

Art. 37 - Indizione della gara, svolgimento della procedura negoziata e aggiudicazione della concessione.

Art. 38 - Procedura negoziata (trattativa privata) con pubblicazione di un bando di gara.

Art. 39 - Procedura negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione di un bando di gara.

Art. 40 - Lavori da eseguirsi in economia.

Art. 41 - Servizi e forniture da eseguirsi in economia.

Art. 42 - Dialogo competitivo.

Art. 43 - Accordi-quadro.

Art. 44 - Sistemi dinamici di acquisizione.

Art. 45 - Asta elettronica.

Art. 46 - Concorsi di idee e di progettazione.

Art. 47 - Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale.

Art. 48 - Accesso alle informazioni e pubblicità.

Art. 49 - Commissioni giudicatrici.

Art. 50 - Dichiarazione preliminare all'espletamento della gara, verbale di gara, clausole contrattuali, stipula dei contratti e informazioni ai concorrenti.

Art. 51 - Disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Art. 52 - Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori.

Art. 53 - Piani di sicurezza.

Art. 54 - Garanzie ed assicurazione.

TITOLO IV

Realizzazione, controllo e collaudo dell'appalto e della concessione (fase di esecuzione)

Art. 55 - Incarichi di direttore lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio.

Art. 56 - Varianti in corso di esecuzione.

Art. 57 - Consegna dei lavori ed avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio; sospensioni dell'esecuzione.

Art. 58 - Sub-appalti.

Art. 59 - Collaudo e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture.

Art. 60 - Collaudo di lavori pubblici e certificato di regolare esecuzione.

Art. 61 - Norme acceleratorie in materia di contenzioso per lavori pubblici.

Art. 62 - Definizione di controversie.

TITOLO V

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti pubblici

Art. 63 - Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture.

Art. 64 - Rapporti con le autorità nazionali.

Art. 65 - Trasparenza e qualificazione del ciclo dell'appalto.

Art. 66 - Trasparenza nell'attribuzione degli incarichi professionali.

Art. 67 - Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa.

TITOLO VI

Qualità architettonica e disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

Art. 68 - Principi fondamentali della qualità architettonica.

Art. 69 - Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici.

TITOLO VII

Rinvio alla normativa statale. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 70 - Rinvio alla normativa statale.

Art. 71 - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 72 - Abrogazione di norme.

Art. 73 - Copertura finanziaria.

Art. 74 - Entrata in vigore.

Allegato I - Elenco attività

Allegato II - Servizi

Allegato III - Definizione di alcune specifiche tecniche

Allegato IV - Informazioni nei bandi e negli avvisi

Allegato V - Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato VI - Registri

Allegato VII - Requisiti dei dispositivi di ricezione elettronica

TITOLO I

Finalità, definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge organica disciplina, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la **progettazione^(*1*)**, **l'affidamento^(*2*)**, **l'esecuzione^(*3*)** ed il **collaudo di**

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture^(*4*) da eseguirsi sul territorio regionale. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle amministrazioni e degli enti dello Stato, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1^(*5*)**.

2. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità del ciclo dell'appalto e sono anche finalizzate a realizzare:

- a) la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, dei beni culturali e della qualità

(*1*) Gli **articoli 9, 11 (commi 12, 13, 14, 15 e 16), 13 (commi 3, 4 e 10) e 46 (commi 4 e 7)** della presente legge regionale, concernenti la progettazione di opere e lavori pubblici, le relative modalità di affidamento nonché i concorsi di idee, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007.

(*2*) Con sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2008 il seguente gruppo di norme della legge regionale 5/2007 è stato dichiarato illegittimo in quanto l'ambito della regolamentazione - **procedure di affidamento** - è attratto alla materia "tutela della concorrenza", di competenza dello Stato: individuazione di differenti criteri di aggiudicazione per l'affidamento di lavori pubblici con corrispettivo mediante cessione di beni pubblici nonché di criteri di espletamento della gara (**art. 16, comma 12**); giustificazioni a corredo dell'offerta, in specie mediante la delimitazione dell'obbligo di presentazione delle stesse nei soli casi di offerte anormalmente basse (**art. 20, comma 5**); ricorso alla procedura semplificata di gara, in specie con l'ampliamento delle relative ipotesi (art. 21, comma 1); pubblicazione dei bandi di gara, in specie con la esclusione della previsione della pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in favore della pubblicazione dei medesimi sui siti internet della Regione, nonché con la introduzione di forme di pubblicità attenuata in relazione a bandi inerenti ad appalti di lavori pubblici di valore ridotto (**art. 22, commi 2, 14, 17 e 18**); qualificazione regionale degli esecutori di lavori pubblici ed individuazione di criteri autonomi di ammissione alla gara (**artt. 24 e 30, comma 3**); disciplina delle cause di esclusione dalle gare, con l'introduzione di ulteriori ipotesi fra le quali quella della mancata effettuazione del sopralluogo secondo le modalità fissate dalla stazione appaltante (**art. 26, comma 2**); riconoscimento del diritto di prelazione del promotore rispetto al vincitore della gara (**art. 35, comma 2, e 36**); individuazione di ipotesi peculiari di ricorso alla trattativa privata con e senza pubblicazione di bando (**artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3**); identificazione di nuove ipotesi di ricorso alle spese in economia (**artt. 40 e 41**); determinazione di propri criteri di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (**art. 46, commi 4 e 7**); individuazione delle garanzie ed assicurazioni a corredo dell'offerta (**art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10, e 11**). La Corte Costituzionale ha ricondotto alla medesima materia della "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale, l'art. 5, commi 1 e 6, della presente legge regionale.

(*3*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 411/2008, ha ricondotto all'ambito dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione degli stessi - quindi, alla materia dell'"ordinamento civile" - gli **artt. 34, comma 1** (limiti al prezzo della concessione di costruzione e gestione), **51, commi 1 e 3** (disciplina economica dell'appalto), nonché gli **artt. 57** (consegna dei lavori e avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio), **58** (subappalti), **59 e 60** (collaudo di forniture, servizi e lavori) della legge regionale. Tali norme sono state dichiarate incostituzionali in quanto ledono la sfera di competenza riservata allo Stato, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (con rinvio alle precedenti Sentenze n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 della Suprema Corte).

(*4*) Vedi la Nota ^(*3*)

(*5*) L'**articolo 24** è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007. Si ritiene, pertanto, non estensibile, alle amministrazioni ed enti dello Stato, l'obbligo di ammettere alle gare d'appalto che si svolgono nel territorio della Regione, a prescindere dalla fonte di finanziamento, le imprese qualificate secondo il sistema di cui alla Legge regionale n. 14/2002. Si veda sul punto la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/8 del 16.1.2009** con la quale è stato deliberato: **1)** di prendere atto che la **Sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 della Suprema Corte**, pur avendo cassato gli articoli 24 e 30, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, concernenti, rispettivamente "Qualificazione negli appalti" e riallineamento alla qualificazione dei

architettonica, la sostenibilità ambientale, l'uso oculato delle risorse naturali con particolare riguardo ai materiali e alle fonti non rinnovabili;

b) la promozione e la tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui viene riconosciuta particolare rilevanza pubblica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;

c) la garanzia della libera e paritaria concorrenza fra gli operatori economici;

d) il rispetto integrale dei diritti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti in relazione alle necessarie garanzie occupazionali e di reddito, all'applicazione rigorosa delle norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, previste dalle vigenti disposizioni di legge, all'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro del settore di riferimento e dei connessi trattamenti previdenziali e assicurativi;

e) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle diverse fasi del ciclo dell'appalto.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori come individuati al comma 5, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la

fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In particolare:

- a) "appalti pubblici di lavori" sono contratti aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice; per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;
- b) "appalti pubblici di forniture" sono contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- c) "appalti pubblici di servizi" sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II;
- d) "contratti misti" sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori secondo le disposizioni di cui all'*articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)*^[1] e successive modifiche.

3. Ai fini della presente legge:

- a) la "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in

Segue nota (*5*)

consorzi stabili dell'art. 21, comma 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (recante "Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale"), non ha effetto caducante nei confronti della medesima legge regionale n. 14/2002, allo stato non impugnata e non comporta, pertanto, alcuna ricaduta sul vigente sistema di qualificazione regionale; **2) di confermare - in assenza di una specifica pronuncia della Suprema Corte sulla Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 - l'operatività dell'Albo Regionale degli Appaltatori;** **3) di dare mandato all'Assessore dei Lavori Pubblici per l'elaborazione di un atto di indirizzo interpretativo e applicativo della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13.11.1998, n. 31, al fine di coordinare l'articolato normativo della legge regionale 5/2007, con il nuovo assetto normativo discendente dall'intervento della Suprema Corte, anche alla luce delle disposizioni di adeguamento comunitario di cui al D.lgs 152/2008, nelle more di un adeguamento complessivo della legislazione regionale sugli appalti al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..**

[1] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE**

Articolo 14 - Contratti misti (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, L. n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, L. n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 3, D.Lgs. n. 30/2004)

1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

- tale diritto accompagnato da un prezzo;
- b) la "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
4. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto sono definiti come segue:
- a) i termini "fornitore", "prestatore di servizi" e "imprenditore" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di tali persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere; il termine "operatore economico" designa sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l'imprenditore;
- b) "offerente" è l'operatore economico che ha presentato un'offerta; "candidato" è l'operatore economico che ha richiesto di essere invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata.
5. Ai fini della presente legge sono:
- a) "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti elencati all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
- b) altri enti aggiudicatori i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f).
6. Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dalla Regione, dagli enti regionali, dagli enti locali, o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di tali soggetti oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dai medesimi soggetti.
7. Le espressioni "stazioni appaltanti" o "soggetti aggiudicatori" comprendono, se non diversamente specificato, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
8. Ai fini della presente legge per "ciclo dell'appalto" si intende lo sviluppo complessivo di tutte le attività necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro e si articola nelle seguenti fasi:
- a) "fase interna" è quella che include tutte le attività dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una gara di appalto;
- b) "fase di evidenza pubblica" è quella che include tutte le attività dalla indizione della gara fino alla stipula del contratto di appalto;
- c) "fase di esecuzione" è quella che include tutte le attività e gli atti successivi alla firma del contratto di appalto fino al collaudo.
9. Ai fini della presente legge:
- a) "profilo di committente" è utilizzato negli allegati per indicare il sito internet di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge;
- b) "vocabolario comune per gli appalti", in seguito CPV (Common Procurement Vocabular), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195 del 2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
10. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente legge, derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza, rispettivamente, la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
11. Ai fini dell'articolo 3, comma 14, lettera a), valgono le seguenti definizioni:
- a) "rete pubblica di telecomunicazioni" è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- b) "punto terminale della rete" è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
- c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

Segue nota ^[1] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 14

- b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
- c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie, da eseguirsi sul territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. **Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle Amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1^(*6*).** Per la determinazione delle soglie e per le modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rinvia alla normativa statale di recepimento della *direttiva 2004/18/CE e successive modifiche e integrazioni (Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)*^[2].

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4 si applicano:

a) all'Amministrazione regionale ed agli enti elencati all'*articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)*^[3];

b) agli altri enti, compresi quelli economici e le

agenzie, dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti alla sua vigilanza, chiamati tutti anche più brevemente enti regionali; alle aziende sanitarie pubbliche, agli enti locali, alle loro associazioni ed ai loro consorzi, nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

c) ai concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici, ai quali si applicano solo le norme in materia di **pubblicità dei bandi, termini per le gare^(*7*), qualificazione^(*8*)**, quelle in materia di pareri preliminari all'approvazione dei progetti, l'articolo 61 e l'articolo 16, comma 10; per i lavori eseguiti direttamente dal concessionario o tramite imprese collegate, individuate secondo quanto stabilito all'articolo 34, comma 12, si applicano solo le norme in materia di qualificazione e quelle in materia di pareri preliminari all'approvazione dei progetti;

d) ai soggetti operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali), esclusivamente le norme della presente legge che disciplinano le materie della **pubblicità, articolo 22^(*9*), delle offerte anomale, articolo 20^(*10*)**, dei controlli sul possesso dei requisiti, articolo 18, commi 3, 4, 5, 6, delle commissioni giudicatrici, articolo 49, degli incarichi di direttore dei lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio, articolo 55, delle fasi della procedura, articolo 15, **del collaudo, articoli 59 e 60^(*11*)**, dell'Osservatorio regionale, articolo 63; per quanto

(*6*) Vedi nota (*5*).

(*7*) I commi 2, 14, 17 e 18 dell'articolo 22 della presente legge regionale, concernente la pubblicità dei bandi di gara e degli esiti nonché i termini di presentazione delle domande e delle offerte, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007.

(*8*) Vedi nota (*5*).

(*9*) Vedi nota (*7*).

(*10*) Il comma 5 dell'articolo 20 della presente legge regionale, concernente, in particolare, la non obbligatorietà di allegazione dei giustificativi a corredo dell'offerta, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007.

(*11*) Gli articoli 59 e 60 della presente legge regionale, concernenti il collaudo di servi, forniture e lavori, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007. Si rinvia integralmente alla corrispondente normativa dello Stato in materia di collaudo.

[2] Direttiva 31 marzo 2001, n. 2004/18/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

[3] L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione Art. 69 (Applicazione agli enti regionali)

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

non regolato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla *parte terza del decreto legislativo n. 163 del 2006*^[4];

e) ai concessionari di servizi pubblici, alle aziende in qualsiasi forma costituite, nelle quali una o più amministrazioni di cui alle lettere a) e b) esprimano una presenza nel capitale sociale o nell'organo di amministrazione superiore al 50 per cento; alle aziende speciali, ai consorzi di enti locali per la gestione di servizi pubblici, alle società a capitale pubblico, anche non prevalente, per la gestione di servizi pubblici, alle società che abbiano per oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, comprese le società di trasformazione urbana per le attività finalizzate a realizzare beni non destinati al mercato; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 34, 35 e 55; **in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo**^(*12*);

f) ai soggetti privati che realizzano lavori di edilizia e genio civile attinenti alla costruzione di strade, ponti, ferrovie, canali, irrigazione ed opere idrauliche, nonché lavori civili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1.000.000 di euro o che eseguano servizi o forniture di importo superiore a euro 500.000, i quali usufruiscono di un contributo regionale diretto e specifico che, attualizzato, sia superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 34, 35 e 55; **in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo**^(*13*); il provvedimento che concede il contributo della Regione deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme della presente legge, pena la decadenza del contributo stesso.

3. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la

fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un "appalto pubblico di forniture";

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un "appalto pubblico di servizi" quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II, e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, è considerato un "appalto pubblico di servizi".

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscano l'oggetto principale del contratto. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

5. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della normativa che disciplina i settori speciali o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della presente legge.

6. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla normativa che disciplina i settori speciali e l'altra dalla presente legge e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della presente legge, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione di qualificazione ARA o SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla normativa che disciplina i settori speciali.

7. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla normativa che disciplina i settori speciali e un'altra attività non è disciplinata né da tale normativa, né dalla presente legge, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato

(*12*) (*13*) Vedi nota (*11*)

[4] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE
Parte III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Artt. da 206 a 238

ai sensi della normativa che disciplina i settori speciali.

8. Le disposizioni della presente legge applicabili ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), si applicano anche ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (primaria se di importo superiore alla soglia comunitaria e secondaria sia di importo inferiore che di importo superiore alla soglia comunitaria) a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'*articolo 16, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)*^[5], e dell'*articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)*^[6]. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire

può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3 per cento del valore dell'appalto aggiudicato.

9. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b)*^[7] e all'*articolo 4, comma 1*^[8],

[5] **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)**

Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

1. Omissis...

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*N.d.r.: ora art. 32, comma 1, lett.g) e art.122, comma 8, D.lgs. 163/2006*), con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

[6] **L. 17 agosto 1942, n. 1150 - Legge urbanistica**

Art. 28 (Lottizzazione di aree)

1 - 4 Omissis...

5. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

[7] **L. 29 settembre 1964, n. 847 - Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167**

Art. 1

I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) Omissis...

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c - d) Omissis...

[8] **L. 29 settembre 1964, n. 847 - Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167**

Art. 4. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), di importo inferiore alla soglia comunitaria, correlate al singolo intervento edilizio assentito, per le quali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001^[9], e successive modificazioni, il privato può realizzare direttamente le opere.

10. Sono inoltre esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti di sponsorizzazione o i contratti assimilabili a questi ultimi, aventi ad oggetto lavori pubblici di cui all'allegato I della presente legge, compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dalla presente legge, quando i lavori, i servizi e le forniture sono realizzati a cura e spese dello sponsor; per la scelta dello sponsor si applicano i principi del trattato, nonché le disposizioni in materia di qualificazione.

11. La presente legge non si applica ai contratti relativi ai beni culturali. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla parte seconda, titolo IV, capo II, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche^[10].

12. La presente legge non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 2, comma 3, lettera b), fatto salvo quanto previsto al comma 13.

13. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

14. La presente legge non si applica:

a) agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni;

b) agli appalti pubblici di servizi:

1) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente legge;

2) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

3) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

4) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti;

5) concernenti contratti di lavoro;

6) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

15. La presente legge non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra

Segue nota ^[8] - L. 29 settembre 1964, n. 847 - Art. 4

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.

[9] **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)**

Art. 16 (L) (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) - comma 2

Vedi nota ^[5]

[10] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

TITOLO IV - Contratti in taluni settori

Capo II - Contratti relativi ai beni culturali - Artt. da 197 a 205

amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato istitutivo della Comunità europea.

16. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B e per quelli il cui valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato II A, la presente legge si applica limitatamente all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 22, commi 22 e 23.

17. La presente legge si applica agli organismi di diritto pubblico, come definiti all'articolo 2, comma 6, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo dello Stato, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, qualora tali organismi debbano affidare a terzi l'esecuzione di lavori relativi a opere di competenza regionale, o l'esecuzione di servizi e forniture accessori o connessi a tali lavori.

Articolo 4 Regolamento

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, adotta una proposta di regolamento di attuazione e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione. Tale regolamento, oltre le materie per le quali è espressamente richiamato, definisce in particolare:

- a) le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento;
- b) le **forme di pubblicità**(*14*) e di conoscibilità degli

atti procedurali e delle procedure di accesso a tali atti;

c) i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;

d) la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) **il trasferimento in proprietà all'appaltatore dei beni immobili della pubblica amministrazione** (*15*)

f) **la procedura di verifica e validazione dei progetti**(*16*).

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano nel territorio della Regione, ad eccezione delle parti incompatibili con le disposizioni della presente legge:

a) il decreto del *Presidente della Repubblica* 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche, *nelle parti non abrogate, così come modificato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006*^[11];

b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici).

(*14*) Vedi nota (*7*).

(*15*) L'art. 16, comma 12 della presente legge regionale, concernente l'appalto con corrispettivo in natura o misto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007.

(*16*) L'art. 13, commi 3, 4 e 10 della presente legge regionale, concernente le procedure di verifica e validazione dei progetti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007.

[11] D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni (N.d.r.: Dall'8 giugno 2011 sostituito dal D.P.R. 207/2010 Art. 256 (Disposizioni abrogate)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
Omissis...

(Capoverso modificato dalla lettera hhh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

TITOLO II

Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (fase interna)

Articolo 5

Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti

1. Sono di competenza degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), chiamati tutti più brevemente enti, le opere che non sono ricomprese fra quelle elencate all'articolo 6, comma 12, che sono di competenza della Regione. **Periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*17*) Omissis...**

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorità l'oggetto di ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili o segnala l'eventuale carenza di risorse.

3. Gli studi indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento e contengono un'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

4. Sono prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con la prevalenza di capitale privato. Nel programma triennale sono inoltre indicati i beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara. Per gli interventi di manutenzione è sufficiente una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e della stima sommaria dei costi.

5. L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli che si intendono realizzare o comunque avviare nell'esercizio finanziario di riferimento, specificandone le caratteristiche essenziali.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla redazione ed approvazione:

- a) per i lavori di manutenzione, di una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e dei costi;
- b)-c) **Parte dichiarata costituzionalmente illegittima con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*18*) Omissis...**

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse complessive finanziarie; in ogni caso dovrà essere certificata la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. L'elenco annuale indica i lavori in economia per i quali è possibile formulare una previsione.

9. I progetti dei lavori degli enti inseriti nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

10. Il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati unitamente al bilancio di previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet della stessa stazione appaltante.

11. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari già disponibili sul proprio bilancio, o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della Regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi bilanci o acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403^[12].

12. Il programma triennale e l'elenco annuale sono

(*17*) Si riporta la seconda parte del comma 1 dell'art. 5, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Per i lavori di importo superiore a euro 200.000 di propria competenza, che intendono realizzare, gli enti sono tenuti alla definizione di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale."

(*18*) Si riportano le lett. b) e c) del comma 6 dell'art. 5, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale: "b) per i lavori di importo inferiore a euro 2.000.000, di uno studio di fattibilità; c) per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000, della progettazione preliminare."

[12] D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 1990, n. 403 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

Art. 3 (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali)

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per

predisposti e adottati secondo gli schemi-tipo che, definiti dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono pubblicati sul sito internet della Regione. Nelle more di tale pubblicazione i programmi triennali devono essere redatti secondo quanto previsto dal *D.M. 9 giugno 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*^[13], e successive modifiche ed integrazioni.

13. Dopo la loro adozione il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne dà pubblicità mediante il sito informatico della Regione. Il

programma triennale adottato dall'ente è trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Nell'adottare il programma triennale gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine di priorità di quello precedente, in seguito a nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze che rendano opportuno il mutamento dell'interesse pubblico.

14. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione

Segue nota ^[12] - D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403- Art. 3

i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.

2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.

3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi.

[13] Decreto Ministeriale 9 giugno 2005

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni

N. B. *Le disposizioni del presente decreto sono sostituite dal D.M. 11 novembre 2011 che si riporta di seguito*

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

per le risorse rese disponibili da accertate economie. Sono altresì realizzabili gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo adottati a livello statale o regionale, ovvero atti adottati a livello comunitario.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici possono

prevedere nei propri bilanci lo stanziamento di un apposito fondo, non superiore al 5 per cento del valore degli appalti inseriti nel piano triennale, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione dei lavori da appaltare o affidare in concessione.

Art. 1 - Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. I limiti di cui all'articolo 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo articolo 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accredito avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

Art. 2 - Attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 128, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i lavori di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente lo studio di fattibilità.

Art. 3 - Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegata, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorità in conformità all'articolo 128, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Segue nota ^[13] - Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011**Art. 4 - Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa**

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'articolo 128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'articolo 128, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto è sufficiente lo studio di fattibilità.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui all'articolo 125, comma 7, ultimo periodo, del medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.
4. Ove necessario, l'elenco annuale è adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.

Art. 5 - Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'approvazione degli stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicità, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità è effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici.
3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati, dopo l'approvazione, tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3.

Art. 6 - Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. L'inclusione nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma annuale.
4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. Si applicano in quanto compatibili l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, commi 4, 5 e 6 e l'articolo 5.

Art. 7 Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto con le relative schede allegate sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 2005, n. 1021/IV del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini della predisposizione del programma triennale 2013/2015

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue nota ^[13] - Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011

e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché per la predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi a partire dall'anno 2013.

ALLEGATI

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs n. 163/2006				
Stanzamenti di bilancio				
Altro				
Totali				

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	Importo (in euro)

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Note



Segue nota ^[13] - D. M. 11 novembre 2011 - Allegati

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N progr. (1)	Cod. int amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
TOTALE																

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi tabella 1 e tabella 2.
- (5) Vedi art. 128, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in 3 livelli (1= massima priorità 3=minima priorità)
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6-7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi tabella 3.

Note:

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6 e 7, del d.lgs.163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
TOTALE						

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Note

Segue nota ^[13] - D. M. 11 novembre 2011 - Allegati

**SCHEDA 3 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE**

ELENCO ANNUALE

Cod. int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	CUP	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualetà	Importo totale intervento	FINALITA (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
													TOTALE		

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4

Segue nota ^[13] - D. M. 11 novembre 2011 - Allegati

**Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE.....**

art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

(1) Indicare se servizio o forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Vedi tabella 6

Note

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

[Tabelle]

In vigore dal 21 marzo 2012

Tabella 1 - Tipologie

Codice Descrizione
01 Nuova Costruzione
02 Demolizione
03 Recupero
04 Ristrutturazione
05 Restauro
06 Manutenzione

Tabella 2 - Categorie

Codice Descrizione
A01 01 Stradali
A01 02 Aeroportuali
A01 03 Ferrovie
A01 04 Marittime lacuali e fluviali
A01 88 Altre modalità di trasporto
A02 05 Difesa del suolo
A02 11 Opere di protezione ambiente
A02 15 Risorse idriche
A02 99 Altre infrastrutture per ambiente e territorio
A03 06 Produzione e distribuzione di energia elettrica
A03 16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica
A03 99 Altre infrastrutture del settore energetico
A04 07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche
A04 13 Infrastrutture per l'agricoltura
A04 14 Infrastrutture per la pesca

Segue nota ^[13] - D. M. 11 novembre 2011 - Allegati

A04 39 Infrastrutture per attività industriali
A04 40 Annona, commercio e artigianato
A05 08 Edilizia sociale e scolastica
A05 09 Altra edilizia pubblica
A05 10 Edilizia abitativa
A05 11 Beni culturali
A05 12 Sport e spettacolo
A05 30 Edilizia sanitaria
A05 31 Culto
A05 32 Difesa
A05 33 Direzionale e amministrativo
A05 34 Giudiziario e penitenziario
A05 35 Igienico sanitario
A05 36 Pubblica sicurezza
A05 37 Turistico
A06 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
E10 40 Studi e progettazioni
E10 41 Assistenza e consulenza
E10 99 Altro

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato

Codice Modalità
01 Finanza di progetto
02 Concessione di costruzione e gestione
03 Sponsorizzazione
04 Società partecipate o di scopo
05 Locazione finanziaria
99 Altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata

Codice Stato della progettazione approvata
SF Studio di fattibilità
PP Progetto preliminare
PD Progetto definitivo
PE Progetto esecutivo
SC Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità

Codice Finalità
MIS Miglioramento e incremento di servizio
CPA Conservazione del patrimonio
ADN Adeguamento normativo/sismico
COP Completamento d'opera
VAB Valorizzazione beni vincolati
URB Qualità urbana
AMB Qualità ambientale

Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
02 Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04 Stanziamenti di bilancio
99 Altro

Articolo 6

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali

1. La Giunta regionale, previo conseguimento dell'intesa di cui all'*articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali)*^[14], sui criteri generali, approva annualmente, con le modalità previste dell'*articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali)*^[15], e successive modifiche, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale regionale, un programma di spesa, anche per programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b). La proposta dell'Assessore competente tiene conto dei programmi triennali degli enti di cui all'articolo 5 ed è corredata da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte di tali enti e da parte dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l'indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti, l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

2. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, l'Amministrazione regionale non può concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 5 o quando la richiesta

dell'ente non rispetti l'ordine di priorità indicato nel programma stesso.

3. In aderenza agli obiettivi indicati dal Documento annuale di programmazione economico-finanziaria di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), i programmi di spesa identificano le aree di intervento, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aree di intervento indicandone le priorità, le priorità degli interventi nell'ambito di ogni area e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

4. Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all'approvazione del proprio bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le istanze devono specificare se per la stessa opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. I soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed all'elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non accertati al momento dell'approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il livello progettuale dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 5, comma 6**^(*19*). Per i soggetti

(*19*) Il **comma 6 dell'art. 5** della presente legge regionale, concernente le soglie della programmazione triennale dei lavori pubblici, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007. **Vedi la Nota** **(*18*)**.

[14] **L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali**

Art. 13 (intesa fra Regione ed enti locali)

1. Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge.

2. Ai fini dell'intesa, la posizione della Regione è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa.

[15] **L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 - Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali**

Art. 4

La Giunta regionale:

a) - h) *Omissis...*;

i) approva, su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore al bilancio e alla programmazione, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione, i programmi d'intervento annuali e pluriennali che non debbono essere realizzati secondo progetti, nonché i relativi interventi;

l) - *omissis...*

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti alla programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere trasmesse entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di fattibilità o, se l'intervento deve essere avviato nell'anno, dagli elaborati indicati all'**articolo 5, comma 6^(*20*)**; le istanze di finanziamento devono indicare i tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono specificare se, per lo stesso intervento, è già stata presentata richiesta di finanziamento all'Amministrazione regionale o ad altra amministrazione o se sarà previsto il concorso di finanza privata.

5. Fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, i programmi di spesa devono essere conformi ai criteri generali di una equa ripartizione territoriale dei finanziamenti e dell'esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate.

6. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

7. Tali programmi devono essere pubblicati sul sito internet della Regione.

8. Non sono ricomprese nei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale, regionale o comunitario ovvero i programmi attivati mediante bandi di selezione pubblica degli interventi.

9. Le opere incluse nei programmi triennali e negli elenchi annuali, qualora finanziate dalla Regione con il programma di cui al comma 1, sono delegate agli enti i quali curano la progettazione, l'appalto, la direzione e l'esecuzione dei lavori e il collaudo dell'opera. Sono realizzati mediante delega anche gli interventi finanziati dalla Regione ai soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale.

10. Le opere di interesse di due o più enti locali sono di competenza delle unioni di comuni costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

11. Non fanno parte dei programmi triennali e degli elenchi annuali le opere di competenza dell'Amministrazione regionale.

12. Sono di competenza dell'Amministrazione

regionale, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche:

a) (*Lettera modificata da L.R. 4 agosto 2011, n. 17, art. 3, comma 1*) le opere portuali, di competenza regionale, ed aeroportuali, le opere di viabilità di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla *legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante)*;

b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione; le opere demaniali statali delegate alla Regione a termini del *decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382)*;

c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;

d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato;

e) le opere di accumulo e di trasporto della risorsa idrica a monte dell'incile dei sistemi idrici settoriali.

13. Per l'attuazione delle opere di competenza regionale inserite nel programma di cui al comma 1 si procede in esecuzione diretta ovvero mediante finanziamenti da assentirsi, sulla base di specifici atti convenzionali, agli enti individuati in sede di programmazione regionale.

13-bis. (*Comma aggiunto da L.R. 4 agosto 2011, n. 17, art. 3, comma 2*) I ribassi di gara e le ulteriori economie realizzati sulle opere di cui al presente articolo restano a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli enti per il completamento dell'opera medesima ovvero per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento.

14. Per tali opere l'inclusione nel programma è subordinata:

a) per gli interventi di importo inferiore a 10.000.000 di euro, alla redazione di uno studio che deve individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare e deve indicare le funzioni dell'intervento, una sua sommaria descrizione e la stima preliminare dei costi;

b) per gli interventi di importo pari o superiore a 10.000.000 di euro, alla redazione dello studio di fattibilità secondo quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che*

(*20*) Vedi le Note (*18*) e (*19*).

disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)^[16].

Per gli interventi di manutenzione è sufficiente una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi, della stima sommaria dei costi e delle eventuali fonti di finanziamento; alla redazione dello studio di cui alla lettera a), dello studio di fattibilità di cui alla lettera b) o della relazione per gli interventi di manutenzione, provvedono gli Assessorati competenti per le opere in esecuzione diretta ed i soggetti attuatori per le opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, ai sensi del comma 13.

15. (Comma sostituito da L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 1, comma 37) All'erogazione dei finanziamenti di opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali si provvede, per la prima quota, con determinazione del dirigente regionale competente per materia. Per l'erogazione delle quote successive alla prima si provvede sulla

base della dichiarazione di spesa del rappresentante legale dell'ente attuatore, previa apposita certificazione informatica rilasciata dal dirigente regionale competente per materia. Nelle more dell'attuazione del sistema informatico di certificazione l'autorizzazione è rilasciata sulla base di apposita modulistica. I fondi, assegnati con le modalità previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere.

16. Le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti in delega o conseguenti ad atti convenzionali sono le seguenti, fatto salvo quanto previsto al comma 17:

- a) 10 per cento dell'importo del finanziamento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega o alla firma dell'atto convenzionale;
- b) 15 per cento dell'importo del finanziamento,

[16] **L. 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali**
Art. 4

Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali

1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. (Comma abrogato da L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 70) Omissis...

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

all'atto dell'affidamento dei lavori;

c) 30 per cento dell'importo del finanziamento, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti;

d) ulteriore 30 per cento dell'importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti;

e) la quota restante, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti.

17. Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000, le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti sono definite come segue:

a) 10 per cento dell'importo del finanziamento, contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione del finanziamento;

b) 75 per cento dell'importo del finanziamento, all'atto dell'affidamento dei lavori;

c) la quota restante dell'importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti.

18. *(Comma sostituito da L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 7, comma 11)* I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazione di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.

19. La norma di cui al comma 18 non si applica alle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato o dall'Unione europea, per le quali valgono le specifiche disposizioni in termini di impegno, di modalità di rendicontazione e di eventuale restituzione.

20. Le stazioni appaltanti, per le opere di cui al comma 12 di competenza della Regione e per le opere di cui all'articolo 5 di competenza degli enti, sono tenute a comprovare, mediante fatture o parcelle quietanzate ovvero mediante documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, i pagamenti, intermedi e a saldo, per le spese generali relative a tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere, anche

attraverso personale dipendente della propria o di altra amministrazione pubblica.

21. Le spese per tali oneri, previste nel quadro economico dell'intervento (quali progettazione e attività ad essa preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, assistenza e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici, per pubblicità, per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici) devono essere certificate in base a documenti che consentano di accertare che tali costi si riferiscono effettivamente ed esclusivamente all'intervento finanziato, anche qualora la stazione appaltante dovesse avvalersi di personale proprio o di altra amministrazione pubblica; in tal caso le spese devono essere certificate dal legale rappresentante della stazione appaltante.

22. *(Comma modificato da L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 7, comma 7)* Per le opere soggette a rendicontazione presso l'Unione europea le stazioni appaltanti sono tenute a presentare la dimostrazione di spesa e di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, anche mediante apposita certificazione informatica, con le modalità definite dagli Assessorati regionali competenti nelle relative misure dei programmi comunitari interessati.

23. Gli Assessorati regionali effettuano, in corso d'opera, accertamenti e controlli a campione, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dall'Amministrazione regionale; gli Assessorati regionali, secondo le rispettive competenze, si riservano la facoltà di chiedere la rendicontazione finale della spesa delle opere comunque finanziate dall'Amministrazione regionale.

24. A garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, mediante utilizzo di apposita quota parte delle risorse finanziarie destinate, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui all'articolo 4, *comma primo, lettera l), della legge regionale n. 1 del 1977^[17]*, ed all'articolo 9

[17] L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 - Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali

La Giunta regionale:

a) - i) *Omissis...*;

l) predispone i programmi pluriennali ed annuali di intervento genericamente demandati alla competenza della regione, o a quella di singoli Assessorati, delle leggi statali e li presenta al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente per materia;

della legge regionale n. 31 del 1998^[18].

25. Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti procedure, modalità di finanziamento e di erogazione dei fondi, nonché quelle inerenti il riconoscimento delle spese generali per oneri connessi con la realizzazione delle opere, in contrasto con le norme della presente legge.

Articolo 7

Unità tecnica regionale per i lavori pubblici - Pareri e approvazione dei progetti.

1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici l'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, denominata Unità tecnica regionale (UTR), avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici. Essa è composta dai seguenti membri con diritto di voto:

- a) direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente;
- b) tre dirigenti dello stesso Assessorato che hanno competenza in materia di infrastrutture, difesa del suolo, edilizia e un dirigente dello stesso Assessorato esperto in materie amministrative e giuridiche, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica;
- c) quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale, che hanno competenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, compatibilità ambientale, sanità;
- d) direttore dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

2. Partecipano alle sedute dell'UTR, senza diritto di voto:

- a) esperti esterni alla Regione, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4, scelti tra professionisti iscritti a ordini professionali da non meno di dieci anni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di

acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative; il presidente dell'UTR convoca, di volta in volta, alle sedute dell'organo collegiale, un numero di esperti esterni necessario in relazione alla tipologia dei lavori o all'argomento trattato, non superiore a sei;

b) un dirigente dell'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento dell'opera o che ha richiesto il parere dell'organo collegiale.

3. Le funzioni organizzative e di segreteria dell'UTR sono espletate dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

4. Alla nomina dei componenti dell'UTR e degli esperti esterni provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, individuando complessivamente un numero di esperti nelle diverse discipline e materie non superiore a quindici.

5. Nei casi di assenza o di legittimo impedimento, il direttore generale e i dirigenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e quelli dell'Amministrazione regionale, possono delegare un sostituto scelto fra i dipendenti in servizio.

6. Il presidente convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni; per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri dell'UTR sono comunicati agli enti interessati e sono pubblicati sul sito internet della Regione.

7. L'esposizione degli argomenti in discussione è affidata ad un relatore o gruppo di relatori scelti tra i componenti l'organo collegiale e gli esperti esterni che partecipano alla seduta, che si avvalgono della

[18] L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione
Art. 9 (Gestione delle risorse)

1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:

- a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;
- b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità.

2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.

3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.

4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte, sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.

5. Il Presidente, gli Assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

relazione istruttoria predisposta dal servizio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia. Qualora la specificità dell'argomento lo richieda, possono essere chiamati a far parte dell'attività istruttoria funzionari tecnici e amministrativi di altri Assessorati, per gli aspetti di loro competenza.

8. Gli esperti esterni, che fanno parte dell'Unità tecnica regionale, durano in carica due anni ed hanno diritto ad un compenso di euro 500 per ogni seduta a cui hanno partecipato, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte. Il trattamento di missione degli esperti esterni è commisurato a quello spettante ai dirigenti regionali.

9. L'UTR è competente ad esprimere pareri obbligatori:

- a) su progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici;
- b) su perizie suppletive e di variante relative ai progetti di propria competenza e che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;
- c) su riserve, compresa la richiesta di esonero di penalità contrattuali, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, a condizione che le stesse siano confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, riguardino la richiesta di un maggior compenso determinato o determinabile in somma superiore a euro 200.000 e non siano oggetto di accordo bonario ai sensi dell'articolo 61;
- d) preliminari alle procedure di gara per appalto concorso di importo superiore a euro 5.000.000;
- e) su ogni altro argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato.

10. Sui progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici, l'UTR esprime il proprio parere sui progetti di importo superiore ai limiti indicati ai commi 16 e 17:

- a) preliminari, nel caso in cui si debba procedere all'appalto mediante concessione o appalto-concorso;
- b) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere all'appalto mediante appalto integrato;
- c) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere alla gara sulla base di un progetto esecutivo.

11. L'UTR esprime il proprio parere sui progetti esecutivi di importo superiore ai limiti di cui ai commi 16 e 17 esclusivamente nei casi seguenti:

- a) progetti presentati dall'aggiudicatario di una procedura d'appalto espletata mediante concessione o appalto concorso;
- b) progetti che comportino modifiche sostanziali rispetto ai progetti definitivi di cui al comma 10,

lettera c).

12. I progetti parziali derivanti da progetti generali sono considerati progetti a sé stanti, se in possesso di autonomia funzionale e, in tal caso, sono sottoposti al preventivo parere dell'UTR in relazione all'importo del solo progetto parziale.

13. I progetti parziali di progetti generali già approvati sono soggetti al parere dell'UTR se comportino modifiche sostanziali al progetto generale.

14. L'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle perizie entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, può essere prorogato per non oltre trenta giorni, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 9; trascorsi detti termini, su richiesta dell'ente interessato, il servizio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia esprime, entro i successivi trenta giorni, il parere sostitutivo.

15. Fatte salve le diverse attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato da realizzare nel territorio della Sardegna, il presente articolo fissa, altresì, le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche e di lavori pubblici, comunque finanziati.

16. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di competenza della Regione sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, previo parere:

- a) del settore dell'Assessorato competente per materia, che ha curato l'istruttoria, per importi fino a euro 6.000.000;
- b) dell'UTR negli altri casi.

17. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di importo fino a euro 6.000.000 di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, previo parere del responsabile del procedimento o del responsabile del servizio tecnico, che siano ingegneri o architetti.

18. In assenza di tali figure professionali, per i progetti redatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), possono esprimere i pareri anche il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio tecnico in possesso del diploma di geometra o di altro titolo equiparato, i quali, per progetti di importo superiore a euro 2.000.000, si avvalgono di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 11\(*21*\)](#).

19. Non possono rilasciare i pareri coloro che abbiano

(*21*) L'art. 11, commi 12, 13, 14, 15, e 16 della presente legge regionale, concernente l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, in particolare sotto i 100mila euro, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007.

collaborato alla progettazione.

20. Nel caso in cui nell'organico delle amministrazioni aggiudicatrici sia presente un solo funzionario tecnico, l'organo cui compete l'approvazione del progetto valuta se prescindere dall'acquisizione del parere preliminare o se avvalersi di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 11(*22*)**.

21. Qualora l'opera non rientri nei limiti della competenza di valore fissati dal comma 17, l'approvazione dei progetti è subordinata all'acquisizione del parere dell'UTR.

22. Per i progetti per i quali, ai sensi dell'**articolo 13(*23*)** e del regolamento di cui all'articolo 4, sussiste l'obbligo della verifica tecnica, tale adempimento sostituisce i pareri previsti dalla lettera a) del comma 16 e dal comma 17, mentre deve essere sempre acquisito il parere dell'UTR, se il progetto supera i limiti di importo indicati negli stessi commi.

23. Non possono conseguire l'approvazione i progetti per i quali non siano stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.

24. I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d'opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo.

25. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, qualora siano stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

26. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo regionale (CTAR) e i Comitati tecnici-amministrativi provinciali (CTAP), già istituiti con legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), sono soppressi. Fino alla effettiva costituzione dell'UTR, il parere di competenza è espresso dall'attuale Comitato tecnico-amministrativo.

27. I limiti di importo indicati nei commi 16, 17 e 18 sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di norma ogni cinque anni ovvero, se necessario, anche entro un termine inferiore.

Articolo 8

Appalti di lavori:

responsabile unico del procedimento o responsabile delle singole fasi del procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi di realizzazione, il corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

3. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, anche in relazione ai compiti ed alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui è nominato. Per lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di tali professionalità, le stazioni appaltanti nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio o possono procedere ai sensi del comma 5.

5. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate e non consenta di disporre delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure e le modalità previste per l'attribuzione degli incarichi di cui all'**articolo 11(*24*)**,

(*22*) Vedi la Nota (*21*).

(*23*) Vedi la Note (*1*) e (*28*).

(*24*) Vedi la Note (*1*) e (*21*).

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

a professionisti singoli o associati, a società di professionisti o di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche, che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. L'Amministrazione e gli enti regionali, in considerazione della struttura organica del personale prevista dalla *legge regionale n. 31 del 1998*, possono nominare, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (*Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa*), e successive modificazioni, e tramite i direttori dei servizi competenti, un responsabile del procedimento per ogni singola fase del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione; spetta ai direttori dei servizi la funzione di coordinamento e di controllo dei responsabili del procedimento da essi nominati. I direttori dei servizi competenti devono, comunque, garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile unico dalle disposizioni della presente legge. Il responsabile del procedimento, qualora nominato, viene individuato, di norma, nel responsabile dell'articolazione facente parte del servizio di appartenenza e deve essere un dipendente in ruolo presso l'Amministrazione regionale o gli enti regionali. Per le fasi della progettazione ed esecuzione il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Nell'ipotesi in cui il dirigente dell'unità organizzativa

competente affidi l'incarico di responsabile del procedimento ad un dipendente della propria struttura che non abbia la qualifica dirigenziale, quest'ultimo dovrà limitarsi allo svolgimento dell'attività istruttoria e di proposta, mentre l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi rimane nella esclusiva competenza del dirigente; sono fatte salve le competenze del direttore dei lavori e del progettista per la sottoscrizione degli elaborati e/o gli atti che ad essi competono secondo le specifiche disposizioni di legge.

7. Qualora, nella fase della progettazione, dell'affidamento o dell'esecuzione, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), su proposta del responsabile unico del procedimento, possono promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'*articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000^[19]* e successive modificazioni. La medesima facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali, su proposta dei direttori dei servizi competenti.

8. In materia di conferenza dei servizi si applicano le disposizioni previste dalla *legge n. 241 del 1990* e successive modifiche.

[19] D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 34 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Articolo 9**Progetti e tipologie progettuali per l'appalto di lavori^(*25*)***Omissis...***Articolo 10****Specifiche tecniche e documenti speciali**

1. Le specifiche tecniche definite al numero 1) dell'allegato III, figurano nel bando di gara, ovvero nel capitolato d'onori e, ove sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. Esse, inoltre, devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di

(*25*) Vedi Nota (*1*)

Si riporta l'articolo 9, dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 della Corte Costituzionale

"1. Il progetto è il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto.

2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nelle seguenti lettere a), b) e c) sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga tali prescrizioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle:

- a) il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa;
- b) il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni; esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione, negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera, nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo; gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
- c) il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare il progetto è

Segue nota ^[19] - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 34

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite

nell'allegato III, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche

Segue nota^(*25*)

costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari; esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo; il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

3. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al numero 1), lettera a), dell'allegato III, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

4. La progettazione deve rispettare i vincoli esistenti preventivamente accertati, ove possibile, fin dal documento preliminare; essa deve, inoltre, rispettare i principi di minimizzazione dell'impegno di risorse di materiali non rinnovabili, di massimo utilizzo delle risorse naturali impegnate, di massima manutenibilità, durabilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni nel tempo, della massima efficienza energetica, di autoproduzione di energia, di risparmio energetico con particolare attenzione all'inquinamento luminoso, e si svolge in modo da assicurare:

a) la qualità del lavoro e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;

d) la minimizzazione dell'inquinamento acustico e luminoso.

5. I progettisti, nella redazione dei progetti, devono attenersi alle indicazioni di prezzo contenute nel prezzario unico regionale e devono motivare l'eventuale indicazione di voci di prezzo che abbiano valore di costo differente ai riferimenti ivi contenuti. Il prezzario unico regionale è aggiornato con cadenza annuale.

6. Nei capitolati speciali d'appalto sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso dei materiali recuperabili, secondo le modalità che sono indicate dalla Regione, dagli enti locali e da altri enti, secondo le rispettive competenze.

7. La Regione riconosce il valore culturale delle peculiarità storiche e tradizionali del proprio patrimonio edilizio ed architettonico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali e contribuisce alla sua salvaguardia e tutela. Per le costruzioni e per gli interventi devono essere utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali tipici della zona.

8. Il responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) qualora ritenga le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

9. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza, alle prestazioni professionali specialistiche necessarie a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori.

10. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), così come integrato dall'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto per quanto riguarda le modalità di notifica ad un numero di destinatari superiore a cinquanta.

11. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e purché siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell'invito; tali condizioni possono attenersi, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali."

nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "equivalente";

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

3. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Costituisce un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

4. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega alla richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all'offerta.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 2, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 3 e 4.

7. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate alla lettera

b) del comma 2, possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee nazionali, multinazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

9. Per "organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

10. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 2 e 3, a condizione che siano accompagnati dall'espressione "o equivalente".

11. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori sono tenuti alla predisposizione di documenti speciali in tutti i casi nei quali siano previsti da leggi dello Stato, della Regione o da direttive europee. Gli stessi soggetti valutano l'opportunità di predisporre tali documenti ogni qualvolta ciò favorisce il miglior raggiungimento degli obiettivi della presente legge, così come indicati all'articolo 1, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) compatibilità ambientale, uso razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili;

b) compatibilità e sicurezza sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica.

12. I requisiti minimi dei documenti speciali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 11

Attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o al dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui alla vigente normativa;
- c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni, ivi compresi, per gli interventi che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f);
- h) da consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera e) e di società di ingegneria di cui alla lettera f), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie; è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, da almeno cinque anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuite le funzioni di progettazione le amministrazioni stipulano, con oneri a proprio carico, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze sono a carico di questi ultimi.

4. In caso di accertata carenza di organico, o di lavori di particolari complessità e in tutte quelle ipotesi in cui, motivatamente, le amministrazioni aggiudicatrici non possano far fronte con proprio personale, le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidate ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h).

5. Si intendono per:

- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui al libro quinto del Codice civile, titolo V, capi II, III e IV, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al libro quinto del Codice civile, titolo VI, capo I, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; i soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1815 del 1939^[20]; ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale; detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;
- b) società di ingegneria le società di capitali di cui al libro quinto del Codice civile, titolo V, capi V, VI e

[20] L. 23 novembre 1939, n. 1815 - Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

(Il presente provvedimento è stato abrogato da L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 10, comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della medesima legge n. 183/2011)

Articolo 1 Omissis...

VII^[21], ovvero nella forma di società cooperative di cui al libro quinto del Codice civile, titolo VI, capo I^[22], che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

6. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente articolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti o abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Al fine di valorizzare i giovani professionisti, i soggetti e i raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono obbligati a indicare, in qualità di co-progettista, almeno un professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni^(*26*).

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile^[23]. Tali divieti sono estesi ai dipendenti

(*26*) Si veda sul punto la **Nota assessoriale Prot. n. 2075 del 1 agosto 2008**, contenente "Linee interpretative e applicative sull'obbligo di indicazione del giovane professionista "coprogettista"; l'applicazione del comma 8 deve intendersi limitata ai soli operatori che, per propria scelta, partecipino in raggruppamento temporaneo alla procedura di gara.

[21] **Codice Civile**

Libro V - Del lavoro
 Titolo V - Delle società
 Capo II - Della società semplice
 Capo III - Delle società in nome collettivo
 Capo IV - Della società in accomandita semplice

[22] **Codice Civile**

Libro V - Del lavoro
 Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
 Capo I - Delle società cooperative

[23] **Codice Civile**

Art. 2359 (Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Gli affidatari dei servizi di supporto al responsabile unico del procedimento non possono partecipare agli appalti dei servizi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi del comma 9 del presente articolo.

11. Ai corrispettivi relativi alle attività professionali di cui al comma 5, lettera b), si applica il contributo integrativo, qualora previsto dalle norme che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo ordine o albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti

statutari e i regolamenti vigenti.

12-16. **Commi dichiarati costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*27*) Omissis...**

17. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce la disciplina di dettaglio per tali affidamenti.

18. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato per l'incarico, il conteggio comprende, con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali, oltre l'onorario e il rimborso spese per i servizi di progettazione e per le attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, tutti i compensi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, alle attività di supporto al RUP, qualora tali servizi non siano assunti, anche parzialmente, da un dipendente tecnico dell'amministrazione. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

(*27*) Si riportano i commi da 12 a 16 dell'art. 11, dichiarati costituzionalmente illegittimi alla Corte Costituzionale:

“12. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'affidamento dei servizi sopra soglia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo I del decreto legislativo n. 163 del 2006.

13. Gli incarichi di cui al comma 1 di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo quanto stabilito dai commi 14, 15 e 16.

14. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia superiore a euro 100.000 si procede mediante gare ad evidenza pubblica, secondo le procedure previste dalla presente legge per l'appalto dei servizi sotto soglia.

15. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000 le stazioni appaltanti per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, aggiornati annualmente. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale e tecnico-organizzativa. I criteri di selezione degli operatori da invitare a presentare offerta devono tener conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti scelgono il criterio di affidamento ritenuto più adeguato in relazione alla tipologia e all'importo dell'incarico. Costituisce titolo preferenziale nell'affidamento, a parità di valutazione, l'iscrizione all'albo professionale da non più di cinque anni. Sul sito internet della stessa amministrazione e presso l'albo pretorio deve essere reso noto il nominativo dell'affidatario. Le amministrazioni devono assicurare una rotazione nell'affidamento degli incarichi.

16. Per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di importo stimato inferiore ai 20.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all'affidamento diretto ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), secondo le modalità e le procedure previste nell'articolo 41, commi 1, 2, 3 e 5 della presente legge, previa indicazione delle prestazioni nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia ovvero nel regolamento istitutivo degli elenchi di operatori economici di cui al comma 15. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art.17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile unico del procedimento o il dirigente ed il professionista cui si intende affidare il servizio.”



L'importo presunto delle prestazioni, per i servizi indicati nel presente articolo, è stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001. Per le prestazioni accessorie non comprese nelle vigenti tariffe le stazioni appaltanti devono far riferimento all'effettivo valore di mercato. La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico deve essere allegata all'avviso pubblico.

19. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

20. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate allo stesso soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), o dal dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

21. L'attività di progettazione deve perseguire la qualità architettonica dell'intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 1 ed all'articolo 68.

22. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), operanti nei settori speciali di cui alla *direttiva 2004/17/CE*^[24], possono affidare le progettazioni,

nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'*articolo 2359 del Codice civile*^[25].

Articolo 12

Incentivi per la progettazione di lavori

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell'intervento, è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, è stabilita da tale regolamento in relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare; la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), possono adottare con propri atti analoghi criteri.

2. Ai sensi dell'*articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998*^[26] e successive modifiche, i criteri per il

[24] **Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali**

[25] **Codice Civile**
Art. 2359 (Società controllate e società collegate)
Vedi Nota [23]

[26] **L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione**
Art. 47 (Esercizio delle attività professionali)

1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo o abilitati da specifiche previsioni di legge.

2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.

3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.

4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

riparto degli incentivi sono determinati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale per l'Amministrazione regionale ed entro trenta giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai consigli di amministrazione o dell'organo di amministrazione per gli enti; i criteri stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono linee-guida per gli enti.

3. Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, le amministrazioni applicano quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la somma incentivante è versata, in proporzione alle prestazioni svolte, dall'amministrazione aggiudicatrice all'amministrazione che ha fornito la prestazione, che provvede al versamento in favore dei propri dipendenti.

5. È vietato l'affidamento di attività di progettazione,

direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

Articolo 13

Verifica e validazione del progetto per l'appalto di lavori

1. In relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed all'importanza dell'intervento, il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce le modalità dell'attività di verifica tecnica su ciascuna fase di progettazione.

2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità della soluzione progettuale prescelta e la sua compatibilità con la normativa vigente e con lo studio di fattibilità o con il documento preliminare della progettazione o con gli elaborati progettuali già approvati.

3-4. **Commi dichiarati costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*28*) Omissis...**

5. L'affidamento ai soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici può avvenire solo in caso di accertata carenza di organico o della inesistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Prima di iniziare le procedure per l'appalto dei lavori,

(*28*) Si riportano i **commi 3 e 4 dell'art. 13**, dichiarati costituzionalmente illegittimi alla Corte Costituzionale:

"3. Per i progetti di importo superiore a 25.000.000 di euro la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 o da una unità tecnica dell'amministrazione accreditata ai sensi delle stesse norme.

4. Per importi inferiori possono effettuare la verifica:

- a) i soggetti indicati al comma 3;
- b) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto sia redatto da progettisti esterni;
- c) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti in possesso di un sistema interno di controllo di qualità se la verifica riguarda progetti redatti all'interno;
- d) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) in possesso di un sistema di controllo interno di qualità."

Segue nota ^[26] - L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Art. 47

5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti.

6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.

7. Il professionista che non condivide le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.

8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale.

9. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'art. 18, commi 1 e 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti.

9-bis. Le somme riscosse dall'Amministrazione a titolo di diritti ed onorari a seguito di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovute, nella misura indicata dalla Giunta regionale e secondo criteri da essa stabiliti, agli avvocati dell'area legale.

9-ter. I compensi corrisposti ai sensi dei commi 9 e 9-bis, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi.

le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e quelle di cui alla lettera b), procedono, rispettivamente attraverso il dirigente del servizio competente ed il responsabile unico del procedimento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla validazione del progetto posto a base di gara, mediante atto formale che riporta gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1 e dell'esame in contraddittorio con il progettista, previa acquisizione di tutti i pareri richiesti dalle leggi vigenti, compreso, se previsto, quello dell'organo consultivo. Gli altri enti aggiudicatori individuano al proprio interno il soggetto che deve procedere alla validazione del progetto.

7. Il soggetto o i soggetti che effettuano la verifica del progetto devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

8. Sono a carico delle amministrazioni la stipulazione delle polizze, ed i relativi oneri, a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali è attribuito l'incarico di validazione dei progetti.

9. L'attività di verifica del progetto è incompatibile con quella di progettazione.

10. **Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*29*)** *Omissis...*

11. Per importi superiori si procede secondo le norme previste dalla presente legge per gli appalti di servizi.

Art. 14

Forniture e servizi: elaborati progettuali

1. Per gli appalti di forniture e servizi di qualunque importo nella fase della progettazione il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), individua gli idonei livelli di progettazione ed i loro contenuti documentali, in relazione alla tipologia ed alla complessità dell'oggetto dell'appalto.

2. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al numero 1 b) dell'allegato III, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

3. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e purché siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell'invito; tali condizioni possono attenersi, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali.

Titolo III

Indizione e svolgimento della gara per l'affidamento dell'appalto e della concessione (fase di evidenza pubblica)

Art. 15

Fasi della procedura

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione.

2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

3. L'aggiudicazione provvisoria, ove previsto, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

4. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'articolo 18, comma 3, procede all'aggiudicazione definitiva. Sono fatte salve le norme regionali in materia di controllo sugli atti degli enti regionali.

5. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante fino al termine previsto per la stipula del contratto.

6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero

(*29*) Si riporta il **comma 10 dell'art. 13**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 gli incarichi di verifica di importo inferiore a euro 100.000 possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando adeguata pubblicità, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 15."

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

7. Il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 50, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

8. L'esecuzione delle prestazioni previste in contratto può avere inizio solo dopo la stipula salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

9. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Art. 16

Sistemi di realizzazione

1. I lavori possono essere affidati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, le forniture ed i servizi pubblici sono affidati esclusivamente mediante contratto di appalto; è fatto salvo quanto previsto dagli articoli 40 e 41 per l'affidamento con il sistema in economia.

2. I contratti hanno per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture (appalto integrato).

3. L'appalto integrato può essere utilizzato per lavori qualora:

a) la componente impiantistica e tecnologica abbia una incidenza superiore al 50 per cento del valore dei lavori da appaltare;

b) i lavori siano di importo inferiore a euro 200.000;

c) i lavori siano di importo superiore alla soglia comunitaria;

d) si tratti di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

e) si tratti di lavori di qualsiasi tipologia e importo, da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione

per interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o finanziati con le risorse assegnate dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate.

4. L'appalto integrato può essere utilizzato per servizi o forniture caratterizzati da particolare complessità impiantistica o tecnologica, ossia qualora la componente impiantistica o tecnologica abbia una incidenza essenziale e fortemente condizionante la funzionalità del servizio o della fornitura da appaltare.

5. Nella procedura di gara finalizzata all'affidamento di un contratto con oggetto la progettazione, oltre che l'esecuzione, deve essere posto a base il progetto definitivo.

6. Per partecipare all'appalto integrato o all'appalto concorso, ogni operatore economico, e quindi sia le imprese in possesso dell'attestazione per la sola costruzione, sia le imprese in possesso dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva, comprese nell'importo a base di appalto e i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

7. I contratti di lavori sono stipulati a corpo o a corpo e misura; i contratti di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono stipulati a corpo; è facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

8. L'esecuzione dei lavori avviene in ogni caso solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o degli organi competenti. Si può prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo nell'ipotesi di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

9. I contratti di forniture e quelli di servizi possono essere stipulati a corpo, a misura, a corpo e misura.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a) e b) ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante; le amministrazioni comunali possono, sulla base di apposite convenzioni, affidare tali funzioni alle rispettive province di appartenenza.

11. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel

programma di cui all'articolo 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

12. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*30*) *Omissis...*

Art. 17

Procedure di affidamento degli appalti

1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono affidati mediante procedure aperte (pubblici incanti) o ristrette (licitazioni private), come descritte al comma 4, ponendo a base un progetto esecutivo o un progetto definitivo nelle differenti ipotesi in cui il contratto abbia per oggetto, rispettivamente, le prestazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16.

2. Per speciali lavori, forniture o servizi, o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di particolari competenze o la scelta di soluzioni tecniche differenziate, ovvero per la realizzazione di edifici pubblici di rilievo per i quali è opportuno garantire un particolare valore artistico e architettonico è ammesso l'appalto concorso, previa motivata decisione del soggetto aggiudicatore; per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, deve essere acquisito il parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 7; la gara si svolge sulla base di un progetto preliminare.

3. La procedura negoziata (trattativa privata) è ammessa nei casi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 39.

4. Le procedure di affidamento sono così definite:

- a) procedure aperte (per pubblici incanti): quelle in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare offerta;
- b) procedure ristrette (per licitazioni private e per appalti-concorso): quelle in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori invitati dai soggetti aggiudicatori possono partecipare;

c) procedure negoziate (trattative private): quelle in cui i soggetti aggiudicatori consultano più operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

5. Oltre alle procedure di cui al comma 4 i soggetti aggiudicatori di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 possono ricorrere a procedure particolari quali:

- a) l'affidamento con il sistema in economia, con le modalità di cui agli articoli 40 e 41;
- b) il dialogo competitivo, così come definito dall'articolo 42;
- c) l'accordo quadro, così come definito dall'articolo 43;
- d) il sistema dinamico di acquisizione disciplinato dall'articolo 44.

6. Gli stessi soggetti possono inoltre avvalersi dell'asta elettronica prevista dal richiamato articolo 45.

7. Per l'affidamento dei soli lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), possono ricorrere alla procedura di licitazione privata semplificata come disciplinata dall'**articolo 21. (*31*)**

8. Tutti i soggetti elencati al comma 2 dell'articolo 3 possono avvalersi del concorso di idee o di progettazione di cui all'articolo 46.

Art. 18

Criteri di aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara

1. I criteri per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sono:

- a) per i lavori, quello del prezzo più basso da determinarsi:

- 1) per i contratti da stipularsi a corpo, mediante ribasso sull'importo a base di gara;
- 2) per i contratti da stipularsi a corpo e misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi; per motivate ragioni l'aggiudicazione potrà essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;
- 3) per i contratti da stipularsi a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi; per motivate ragioni l'aggiudicazione potrà essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;

- b) per forniture e servizi, quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi, o sull'importo a

(*30*) Si riporta il comma 12 dell'art. 16, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le relative procedure."

(*31*) Il comma 1 dell'art. 21 della presente legge regionale, concernente le soglie della licitazione privata semplificata per l'affidamento di lavori, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007. Vedi nota (*35*)

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

base di gara, o mediante offerta di prezzi unitari;
c) per lavori, forniture e servizi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l'oggetto dell'appalto, da indicarsi nel bando quali, a solo titolo esemplificativo: la qualità, il prezzo, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo e l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione o consegna;

d) per i servizi di progettazione, con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l'oggetto della prestazione, da indicarsi nel bando quali:

- 1) pregio tecnico e caratteristiche estetiche e funzionali dell'offerta;
- 2) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- 3) ribasso percentuale da indicarsi nell'offerta economica.

2. I soggetti aggiudicatori indicano nel bando di gara e nel capitolato speciale il peso da attribuire a ciascun elemento e, ove necessario, sub elementi e sub pesi, per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal bando o dalla

lettera di invito (di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, nonché generali di partecipazione) i soggetti aggiudicatori richiedono, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, ove previsto, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro un congruo termine perentorio, che deve essere indicato nel bando di gara, dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

4. Nell'ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di gara prevedano la determinazione di tale soglia.

5. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i soggetti aggiudicatori procedono alla comunicazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

6. Per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.276, si rinvia a quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni)^[27], e dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale)^[28], e successive modifiche.

[27] **D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni**

(Il presente provvedimento è stato abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 358, comma 1, lett. d) a decorrere dall'8 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 359 dello stesso D.P.R. n. 207/2010) Omissis...

N.d.r.: Si riportano di seguito gli artt. 73 e 74 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Art. 73 (Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9 e 10, D.P.R. n. 34/2000)

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:

- a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall'Autorità stessa;
- b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;
- c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo;
- d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all'articolo 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:

Segue nota ^[27] - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Art. 73

- a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
 - b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f);
 - c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1;
 - d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;
 - e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 77, comma 37;
 - f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, comma 7;
 - g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h).
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
- a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
 - b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
 - c) per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

4. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:

- a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;
- b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
- c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;
- d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;
- e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
- f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 85, commi 1 e 2.

5. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'Autorità, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

6. L'Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.

8. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

9. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Art. 74 (Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione)

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Art. 19

Offerte in variante

1. Quando l'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti, se conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse; in mancanza di indicazione, le varianti non sono ammesse.
3. Il soggetto aggiudicatore che ammette le varianti precisa nel capitolato speciale i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, i soggetti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Art. 20

Offerte anormalmente basse

1. Se per un appalto di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, alcune offerte appaiono anormalmente

basse rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore, prima di respingere tali offerte richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta che possono, in particolare, riguardare:

- a) l'economia del processo di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di restazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti;
- d) l'eventualità che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato;
- e) il costo del lavoro, come periodicamente determinato dal competente Ministero in apposite tabelle.

2. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

3. Per gli appalti di lavori non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'*articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006*^[29] e successive modifiche, nonché al piano di

Segue nota ^[27] - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Art. 74

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione.
3. L'Autorità revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dagli articoli 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

[28] **L.R. 9 agosto 2002, n. 14 - Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale**

Art. 2 (Qualificazione delle imprese)

[La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 7 dicembre 2011, n. 328, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 2 LR 14/2002]

[29] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, L. n. 109/1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

sicurezza e coordinamento di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996*^[30] e alla relativa stima dei costi conforme all'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109)*^[31].

4. Per gli appalti di servizi e forniture nella valutazione

dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

5. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale.^(*) *Omissis...*

(*) Si riporta il **comma 5 dell'art. 20**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Il soggetto aggiudicatore chiede a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte ritenute basse in modo anomalo, di presentare le giustificazioni; verifica in contraddittorio con il primo concorrente in graduatoria gli elementi forniti e qualora confermi il giudizio di anomalia dell'offerta, procede all'aggiudicazione in favore del secondo concorrente in graduatoria, previa verifica dell'offerta, se risultata anormalmente bassa, o all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue, procedendo con le stesse modalità."

Segue nota^[29] - **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 131**

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

[30] D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i limiti e la decorrenza ivi previsti) Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento) Omissis...

[31] D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109

(Il presente decreto è stato abrogato dalla lettera d-quater) del comma 1 dell'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 146, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) Art. 7 (Stima dei costi della sicurezza) Omissis...

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

6. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il soggetto aggiudicatore che respinge un'offerta risultata anomala, provvede ad informare la Commissione dell'Unione europea.

7. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo sia inferiore sia superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il soggetto aggiudicatore prevede nel bando la procedura di verifica delle offerte anomale che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente di quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La congruità delle offerte risultate anomale verrà valutata secondo la procedura prevista dal comma 5.

8. Esclusivamente **per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale^(*33*)** in seguito all'applicazione del meccanismo di cui al comma 7.

9. **Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica** la media aritmetica di cui al comma 7 e **l'esclusione automatica di cui al comma 8^(*34*)**. In tal caso, le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta

che appaia in base ad elementi specifici anormalmente bassa.

10. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia di importo superiore e sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il soggetto aggiudicatore procede alla verifica della congruità dell'offerta, secondo i criteri di cui al comma 5.

11. Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare il costo del lavoro come espressamente stabilito dall'*articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006^[32] e successive modifiche.*

Art. 21

Licitazione privata semplificata per l'affidamento di lavori

1. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. ^(*35*) Omissis...

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione i soggetti aggiudicatori che intendono

(*33*) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2011, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 8, nella parte in cui prevede che *"per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale"*.

(*34*) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2011, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 9, nella parte in cui prevede che, *"qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica"* «l'esclusione automatica di cui al comma 8», anziché prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

(*35*) Si riporta il **comma 1 dell'art. 21**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale: *"Per l'affidamento dei lavori di importo superiore a euro 200.000 e sino all'importo di euro 1.500.000 IVA esclusa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), denominati tutti "soggetti aggiudicatori" procedono, di norma, secondo la procedura di licitazione privata semplificata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tale procedura partecipano i concorrenti direttamente invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in numero di almeno dieci per gli appalti di importo inferiore a euro 500.000 e di almeno venti negli altri casi."*

[32] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)

(art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995)

1-3 Omissis...

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di

avvalersi della licitazione privata semplificata pubblicano presso l'albo pretorio del comune dove hanno sede e sul proprio sito internet l'elenco annuale dei lavori appaltabili con tale sistema; un breve avviso è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne dà adeguata pubblicità.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare presentano ai soggetti aggiudicatori entro il termine stabilito dall'avviso di cui al comma 2, apposita domanda corredata da una dichiarazione resa nelle forme di legge, sostitutiva dell'attestato di qualificazione. La domanda consente al richiedente di essere invitato dallo stesso soggetto aggiudicatore ad appalti per lavori della medesima tipologia, che dovessero essere espletati entro e non oltre tre anni decorrenti dal termine stabilito dal predetto avviso per la presentazione delle domande.

4. Qualora per un determinato appalto il numero dei candidati che hanno presentato domanda nei termini ed inseriti nell'elenco, sia superiore a quaranta per i lavori di importo inferiore a euro 500.000 e a sessanta per quelli di importo superiore, è facoltà del soggetto aggiudicatore procedere al sorteggio dei concorrenti fino a raggiungere il numero massimo indicato nel presente comma; l'esito del sorteggio deve essere riportato in apposito verbale.

5. Qualora, invece, le imprese che abbiano presentato domanda di invito siano di numero inferiore al numero minimo indicato nel comma 1, la procedura di cui al presente articolo non può essere utilizzata e si procede mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'**articolo 22, comma 17(*36*)**, e con le procedure ivi indicate.

6. Nel corso dell'anno, esaurita la prima tornata di inviti, le imprese possono essere nuovamente invitate.

7. Nelle procedure previste nel presente articolo non è

richiesta la cauzione provvisoria; i concorrenti invitati presentano in sede di gara l'offerta e una dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dagli appalti e confermano il possesso dell'attestazione di qualificazione per importi e categorie adeguati.

8. Devono, inoltre, presentare la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i lavori, di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera.

9. Nel sito internet del soggetto aggiudicatore sono indicati, alla conclusione della procedura, i nominativi dei soggetti invitati, del concorrente aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione.

10. I soggetti aggiudicatori richiedono, entro cinque giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario di comprovare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

11. La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, fatto salvo per quanto concerne l'escussione della cauzione.

12. Eventuali ulteriori elenchi di lavori appaltabili con il sistema della licitazione privata semplificata che, per motivate ragioni, non siano stati pubblicati entro il termine stabilito dal comma 2, possono essere resi noti anche in data successiva con le stesse modalità.

(*36*) Il **comma 17 dell'art. 22** è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2007, Vedi nota **(*39*)**

Segue nota ^[32] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 86

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. *(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4-quater, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater) Omissis...*

Art. 22

Bandi di gara, esiti, pubblicità

Termini di presentazione delle domande e delle offerte

1. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e di semplificare gli adempimenti, gli Assessorati competenti pubblicano sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna gli schemi di bando ai quali le stazioni appaltanti devono, di norma, attenersi.

2. **Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*37*) Omissis...**

3. È pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale un breve avviso contenente i dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale è pubblicato, nonché la data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Sono fatte salve ulteriori modalità di pubblicazione che dovessero essere previste dalle direttive europee.

5. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

6. La Commissione di cui al comma 3 rilascia alla stazione appaltante una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data di pubblicazione che vale come prova della pubblicazione.

7. Con le stesse modalità devono essere pubblicati gli avvisi di preinformazione; detta pubblicazione è obbligatoria solo se i soggetti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte.

8. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quarantadue giorni dalla data di invio del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea.

9. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 38 e nel dialogo competitivo:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione

dell'Unione europea;

b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data della trasmissione dell'invito.

10. Nei casi in cui i soggetti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), può essere ridotto a trentasei giorni ed eccezionalmente fino a ventidue giorni. Il termine ridotto è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenga le informazioni essenziali relative all'appalto richieste nell'allegato IV A, sempreché tale avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di quarantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

11. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato V, numero 3), i termini per la ricezione delle offerte di cui ai commi 8 e 10, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 9, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.

12. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), è possibile qualora il soggetto aggiudicatore consenta, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato V, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile. Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al comma 10.

13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 38, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, i soggetti aggiudicatori possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato V, numero 3);

b) nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

(*37*) Si riporta il **comma 2 dell'art. 22**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Per appalti di lavori, servizi e forniture di importi pari o superiori alla soglia comunitaria, il bando di gara integrale è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul sito della stazione appaltante."

14. **Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*38*)** *Omissis...*

15. Un estratto di avviso di gara è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale e deve contenere i dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale è stato pubblicato, nonché la data di trasmissione del bando di gara al comune per la pubblicazione nell'albo pretorio.

16. La pubblicazione sul sito internet della Regione sostituisce ogni altra forma di pubblicità, fatta eccezione per le forme espressamente previste dai commi 14 e 15.

17-18. **Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*39*)** *Omissis...*

19. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio del bando integrale al comune; nel caso di urgenza, debitamente motivata, tale termine non può comunque essere inferiore a dieci giorni; il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio della lettera di invito.

20. Nelle procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio del bando integrale al comune dove ha sede l'amministrazione appaltante, per la pubblicazione all'albo pretorio.

21. In caso di motivata urgenza il termine di ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette, può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a quindici giorni.

22. Con le stesse forme di pubblicità previste dal presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla pubblicazione degli avvisi di esito gara entro quarantotto giorni dalla aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro; non sussiste l'obbligo di pubblicare l'avviso per l'aggiudicazione dei singoli appalti basati su tale accordo.

23. Nelle procedure basate sul sistema dinamico di acquisizione, l'avviso deve essere pubblicato entro quarantotto giorni dalla conclusione di ogni appalto, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di raggruppare gli avvisi su base trimestrale.

24. Alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le seguenti disposizioni:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono o per iscritto mediante lettera, telegramma, telex e fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex e fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità previste dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex e fax siano confermate per posta; in tal caso esse ne danno indicazione nel bando di gara con la previsione del termine entro il quale tale richiesta dev'essere soddisfatta.

25. Le spese preventivabili di pubblicità di bandi, avvisi e quelle relative a inviti e comunicazioni sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

(*38*) Si riporta il **comma 14 dell'art. 22**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

“Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea, fatto salvo quanto previsto al comma 17, il bando di gara in forma integrale è pubblicato presso l'albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante, sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e su quello della stazione appaltante.”

(*39*) Si riportano i **commi 17 e 18 dell'art. 22**, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale:

“17. Per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 1.500.000, per i quali non si proceda con il sistema della licitazione privata semplificata, il bando di gara in forma integrale è pubblicato presso l'albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e della stazione appaltante; un breve avviso di gara è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale. Nelle procedure previste dal presente comma la cauzione provvisoria non è dovuta; i concorrenti invitati presentano in sede di gara solamente l'offerta e le dichiarazioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8; la stazione appaltante procede alle verifiche dei requisiti richiesti dal bando secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3, 4 e 5, fatto salvo per quanto concerne l'escussione della cauzione.

18. Per lavori di importo inferiore a euro 500.000 la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del comune, nell'albo della stazione appaltante e sul sito internet della stessa stazione appaltante.”

Art. 23

Lavori scorporabili

1. Ferme restando le disposizioni statali in materia di subappalto, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono anche interamente subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili, fatte salve le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di subappalto.
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

Art. 24

Qualificazione negli appalti

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale^(*40*) Omissis...

Art. 25

Selezione degli operatori economici

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici da parte dei soggetti aggiudicatori. Tale accertamento è eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto dell'appalto, le capacità economiche e finanziarie.
2. Qualunque sia la procedura adottata i soggetti aggiudicatori sono tenuti a verificare che fra i soggetti invitati a presentare offerta non sussistano rapporti di controllo ai sensi dell'*articolo 2359 del Codice civile*^[33] o che le relative offerte non siano imputabili ad un unico

(*40*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale.

“**Art. 24** - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA.

2. Per gli appalti di servizi e forniture i soggetti aggiudicatori precisano, ai fini della qualificazione, quali siano i requisiti che i concorrenti devono possedere per provare la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 27 e 28.

3. Un operatore economico può, per un determinato appalto di lavori, servizi e forniture, fare riferimento sulle capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare al soggetto aggiudicatore che dispone dei mezzi necessari fornendo, almeno, la dichiarazione di impegno di tali soggetti. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3 si rinvia, per quanto non previsto dalla presente legge, alle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

6. Nel caso di appalti di forniture e di appalti di servizi, i lavori, anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati per appalti di lavori.

7. In ogni caso l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere, per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture, i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla presente legge e dalla normativa regionale o statale richiamata.”

Vedi sul punto anche la Nota ^(*5*).

[33] Codice Civile

Art. 2359 (Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;



centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3. I candidati o gli offerenti non possono essere respinti soltanto per il fatto che siano persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, nonché per gli appalti pubblici di forniture che comprendano servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire una prestazione determinata.

4. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti consigli nazionali degli organi professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesto di comprovare, mediante dichiarazione giurata o certificato, l'iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali come precisati negli allegati VI A, VI B, VI C.

5. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione ovvero poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Art. 26

Motivi di esclusione

1. Per i motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare si rinvia alla normativa statale.
2. **Dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*41*) Omissis...**

Art. 27

Capacità economica e finanziaria del fornitore e del prestatore di servizi

1. La capacità economica e finanziaria di un "fornitore" o "prestatore di servizi" può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
 - a) idonee dichiarazioni bancarie ed, eventualmente, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - b) bilanci o estratti di bilanci, se la pubblicazione sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di appartenenza;
 - c) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati al massimo negli ultimi tre esercizi.
2. I soggetti aggiudicatori precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze che i concorrenti dovranno presentare, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
3. L'operatore economico che per giustificati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dal soggetto aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante

(*41*) Si riporta il **comma 2 dell'art. 26**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Costituisce altresì causa di esclusione il mancato assolvimento dell'obbligo di avvenuto sopralluogo secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante."

Si precisa che, comunque, il fondamento dell'obbligo di sopralluogo, risiede, attualmente, nell'art. 71, comma 2 del d.p.r. n. 554/1999 ed equivale alla "presa visione dei luoghi". Per questa ragione, la norma non avrebbe introdotto nell'ordinamento una nuova causa di esclusione ma, piuttosto, riaffermato un principio, le conseguenze della cui violazione risultano già codificate. E' rimessa alla stazione appaltante la scelta - evidentemente in relazione all'importanza e alla tipologia dell'opera - delle modalità più idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo. Con apposita statuizione del bando di gara possono essere indicati gli adempimenti necessari, che possono consistere nella dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante ovvero nel verbale di sopralluogo a cura della stazione appaltante. Si veda, sul punto: Consiglio di Stato, sez. V sentenza 7 luglio 2005, n. 3279, secondo cui all'obbligo di presa visione dei luoghi possono corrispondere due distinti adempimenti: la dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante; il verbale di sopralluogo a cura della stazione appaltante, nella persona del funzionario incaricato."

Segue nota ^[33] - Codice Civile - Art. 2359

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

qualsiasi altro documento considerato idoneo dallo stesso soggetto.

4. Ai fini della qualificazione il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti al comma 1, lettere b) e c), mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); il regolamento di cui all'articolo 4 indica le modalità di presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato; il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari.

Art. 28

Capacità tecniche e professionali del fornitore e del prestatore di servizi

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica e professionale del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire:

a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati:

1) nel caso in cui il destinatario sia un'amministrazione aggiudicatrice la fornitura è comprovata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;

2) nel caso in cui il destinatario sia un privato la fornitura è comprovata dall'attestazione dell'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal fornitore;

b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del fornitore, e in particolare modo di quelli responsabili del controllo della qualità;

c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

d) verifica effettuata dalla stazione appaltante o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore, qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalità particolare; il controllo riguarda le capacità di produzione del fornitore e, se necessario, di studio e di ricerca e le misure adottate per garantire la qualità;

e) campioni, descrizioni e fotografie dei prodotti da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta di una stazione appaltante;

f) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti

ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità tecnica ed economica dei prestatori può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare:

a) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati:

1) nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice la prestazione dei servizi è provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;

2) nel caso di committenti privati l'effettiva prestazione va attestata dal committente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;

b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del prestatore di servizi, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

c) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

d) verifica eseguita dalla stazione appaltante, o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il prestatore di servizi, qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalità particolare; il controllo verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;

f) nei casi in cui sia necessario, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico può applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente e dei dirigenti, con riferimento agli ultimi tre anni;

h) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi oggetto dell'appalto.

3. Il soggetto aggiudicatore precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerta quali fra le referenze reviste ai commi 1 e 2 debbano essere presentate.

4. Ai fini della qualificazione il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; il regolamento di cui all'articolo 4 indica le modalità di presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato.

Art. 29

Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori

1. Per gli appalti di lavori pubblici, i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i consorzi, nonché i divieti ed i limiti alla partecipazione sono disciplinati dalla normativa statale, fatta eccezione per la qualificazione dei soggetti, per la quale si rinvia all'[articolo 24\(*42*\)](#).

Art. 30

Incentivi per i consorzi di imprese negli appalti di lavori

1. I consorzi di imprese hanno facoltà di far eseguire i lavori dai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante e purché i consorziati possiedano i requisiti generali e speciali di qualificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell'[articolo 35 del decreto legislativo n. 163 del 2006^{\[34\]}](#), dei requisiti previsti dall'[articolo 40 del medesimo decreto^{\[35\]}](#), formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. **Dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale.^(*43*) Omissis...**

(*42*) Vedi la Nota ^(*5*).

(*43*) Si riporta il **comma 3 dell'art. 30**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2002:

- a) dopo le parole "inferiore alla somma" sono aggiunte le seguenti: "aumentata del 30 per cento";
- b) l'ultima frase "per la classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione." è sostituita dalla seguente: "per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VIII ed un'altra con classifica VI o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VII."

[34] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

[35] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47- 49, direttiva 2004/18/CE; artt. 8 e 9, L. n. 109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.

Segue nota ^[35] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 40

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) *(Lettera soppressa dal n. 2 della lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) Omissis... ;*

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per

Art. 31**Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di forniture e servizi**

1. Per gli appalti di forniture e servizi i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i consorzi, nonché i divieti ed i limiti alla partecipazione sono disciplinati dalla normativa statale.

qualità, di attestazione o certificazione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Art. 32**Norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale**

1. Qualora i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che il concorrente osservi determinate norme in materia di garanzia della qualità, essi fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee relative all'accreditamento.

2. Qualora nei casi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f), i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali relative alla certificazione.

3. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della

Segue nota ^[35] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 40

essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.

9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.

9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 33

Elenchi di operatori economici

1. Per le procedure semplificate di cui all'**articolo 39, commi 3 e 4**, e agli **articoli 40 e 41^(*44*)** i soggetti aggiudicatori possono istituire elenchi di operatori economici, previa adeguata pubblicità e senza alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti devono stabilire le modalità di iscrizione e di utilizzo dei suddetti elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 34

Contratto di concessione di lavori pubblici

1. Dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale.^(*45*) Omissis...

2. L'amministrazione aggiudicatrice può stabilire una durata della concessione superiore a trent'anni, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo, dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. Eventuali variazioni apportate dall'amministrazione alle condizioni di base, o intervenute modifiche legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio dell'attività prevista in concessione, che determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente.

3. Gli adempimenti essenziali che le amministrazioni aggiudicatrici devono porre in essere per l'affidamento a soggetti privati della concessione di opere sono:

- a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato di condizioni e di uno schema di convenzione per la gestione dell'opera;

- b) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta;

- c) la definizione dei criteri per la valutazione della migliore offerta.

4. I contratti di concessione sono affidati utilizzando le procedure aperte, ristrette, negoziate previa pubblicazione di bando e dialogo competitivo e sono aggiudicati con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, da valutarsi sulla base degli elementi indicati dall'articolo 18, comma 1, lettera c), integrati dai seguenti:

- 1) durata della concessione;
- 2) modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- 3) ulteriori elementi da individuarsi in base al lavoro da appaltare.

5. L'amministrazione indica, nel bando di gara e nel capitolato d'onere, il peso da attribuire a ciascun elemento, e, ove necessario, ai sub elementi e sub pesi per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza.

6. Si applica alle concessioni l'**articolo 22^(*46*)** in materia di bandi, esiti di gara e termini di presentazione delle domande e delle offerte. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere, comunque, inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'obbligo per il concessionario di affidare a terzi lavori per una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione e può attribuire ai candidati la facoltà di aumentare tale percentuale; in alternativa può invitare i candidati concessionari a dichiarare nell'offerta la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

8. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a

(*44*) Il **comma 3 dell'art. 39** e gli **articoli 40 e 41** della presente legge regionale, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007.

(*45*) Si riporta il **comma 1 dell'art. 34**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale: Per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), è ammesso il ricorso all'affidamento in concessione di un lavoro solo nel caso che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire l'opera oggetto di concessione. Tale diritto può anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purché questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell'opera.

(*46*) Vedi la Nota **(*7*)**.

seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera, a condizione che:

- a) i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
- b) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

9. Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2 è tenuto, per gli appalti che saranno eseguiti da terzi, all'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

10. Il concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto, per gli appalti che sono eseguiti da terzi di importo superiore alle soglie comunitarie, a trasmettere alla Commissione dell'Unione europea per la pubblicazione, un bando di gara redatto secondo lo schema di cui all'allegato IV C. Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando, mentre il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito. Non è richiesta alcuna pubblicità se l'appalto rientra in una delle fattispecie previste dall'articolo 39.

11. Non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

12. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa; l'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
- b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
- c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

13. L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

14. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo e trasmettono all'Autorità, tramite l'Osservatorio regionale, una relazione sulle concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni aggiudicatrici e sugli appalti da questi affidati a terzi.

15. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza, senza diritto di voto. Si applica, comunque, la disposizione di cui all'*articolo 14 quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche*.^[36]

[36] L. 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Art. 35

Promotore privato

1. In sede di programmazione triennale o di altri programmi di opere pubbliche le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), individuano gli interventi da realizzarsi con il totale o parziale apporto di capitale privato.

2. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*47*) Omissis...

3. I soggetti di cui al comma 5, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nell'avviso di cui al comma 2, da realizzarsi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi promotori. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di

fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385^[37], o da una società di revisione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione)^[38], una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 34, comma 4. Le proposte devono inoltre essere accompagnate dalle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice e devono indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, comprensivo

(*47*) Si riporta il **comma 2 dell'art. 35**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

“Entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione di tali programmi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, presso la propria sede, sul proprio sito informatico e sul sito informatico della Regione, nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, un avviso nel quale rendono nota la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, mediante contratti di concessione di cui all'articolo 34, nonché il termine per la presentazione delle proposte ed i requisiti che debbono possedere i presentatori delle proposte. L'avviso deve indicare i criteri, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 34, comma 4, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa delle diverse proposte. L'avviso deve inoltre indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), qualora lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.”

[37] **D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico

[38] **L. 23 novembre 1939, n. 1966 - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione**

Art. 1

Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.

Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attività prevedute dal primo comma di questo articolo.

anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile^[39]. Tale importo, soggetto all'accettazione dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come isultante nel piano economico-finanziario.

I soggetti pubblici e privati possono inoltre presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità, senza che ciò comporti tuttavia alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

5. Possono presentare le proposte di cui ai commi 1 e 4, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi, tutti i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici richiamati all'articolo 29, nonché i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo di lavori pubblici e di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi cinque anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta, nonché soggetti appositamente costituiti, nei quali tuttavia devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di professionalità indicati nel presente comma. Possono presentare proposte anche

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, aggregandosi eventualmente ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti.

6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla verifica della completezza dei documenti presentati e a richiedere al promotore eventuali integrazioni.

Art. 36

Valutazione della proposta

1. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*48*) Omissis...

Art. 37

Indizione della gara, svolgimento della procedura negoziata e aggiudicazione della concessione

1. Entro quattro mesi dall'individuazione di una o più proposte ritenute di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, per ogni proposta:

a) ad indire una gara da svolgere mediante procedura ristretta (licitazione privata) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 34, comma 4, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è

(*48*) Si riporta il **comma 1 dell'art. 36**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La decisione delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento per gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37 il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulta aggiudicatario della concessione."

[39] Codice Civile

Art. 2578 (Progetti di lavori)

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso [c.c. 2579] da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

altresì consentita la procedura di appaltoconcorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è per lui vincolante qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'**articolo 54, comma 1**^(*49*), e da una ulteriore cauzione pari all'importo delle spese sostenute di cui all'articolo 35, comma 3, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima della pubblicazione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre a tale cauzione, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 35, comma 3.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 35, comma 3. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appaltoconcorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese

sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 35, comma 3. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario.

6. L'amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico all'atto di una aggiudicazione definitiva ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo e alle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

Art. 38

Procedura negoziata (trattativa privata) con pubblicazione di un bando di gara

1. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. ^(*50*) *Omissis...*

2. Gli operatori economici che partecipano alla procedura negoziata disciplinata dal presente articolo, devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i soggetti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari per individuare la migliore offerta.

4. Nel corso della negoziazione i soggetti aggiudicatori garantiscono parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono, in maniera discriminatoria, informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

5. I soggetti aggiudicatori possono prevedere che la

(*49*) Vedi la Nota ^(*2*)

(*50*) Si riporta il **comma 1 dell'art. 38**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici per lavori mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

a) in caso di offerte irregolari presentate nel corso di una procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo, o che risultino inaccettabili in quanto in contrasto con le prescrizioni della gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; i soggetti aggiudicatori possono prescindere dalla pubblicazione del bando qualora invitino alla trattativa privata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 24, 27, 28, 29, 31 e 32 e per i quali non sussistono i motivi di esclusione previsti dall'articolo 26; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei lavori, delle forniture o dei servizi o i rischi connessi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo."

procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Art. 39

Procedura negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione di un bando di gara

1. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*51*) Omissis...

2. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 3) e 4) della lettera

a) e numero 1) della lettera b), l'affidamento degli appalti avviene previo esperimento di gara informale alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto. Gli operatori economici che partecipano alle procedure negoziate disciplinate dal presente articolo devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette. Qualora gli eventi di cui al comma 1, lettera a), numero 4), siano tali da costituire grave ed imminente pregiudizio alla pubblica incolumità, i soggetti aggiudicatori procedono all'immediata realizzazione dei

(*51*) Si riporta il **comma 1 dell'art. 39**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

a) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

- 1) qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione nel corso di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e, per i soli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia trasmessa alla commissione, su richiesta, una relazione in merito alle procedure; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro;
- 2) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- 3) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili per i soggetti aggiudicatori, non possano essere osservati i termini per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara; le circostanze addotte per giustificare l'estrema urgenza, attestate dal responsabile del procedimento, se nominato, o dal dirigente del servizio competente, non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- 4) nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, per lavori di pronto soccorso, di riparazione e ripristino di opere già esistenti, di difesa del suolo e messa in sicurezza, qualora motivi di urgenza attestati dal responsabile del procedimento se nominato o dal dirigente del servizio competente, rendano incompatibili i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara;

b) per gli appalti pubblici di forniture:

- 1) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione sufficiente ad accertare la redditività commerciale del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di sviluppo;
- 2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
- 3) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- 4) per l'acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

c) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

- 1) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, a condizione che:

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

lavori necessari tramite affidamento diretto, entro il limite di spesa strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*52*) *Omissis...*

4. La stessa procedura può essere utilizzata per l'affidamento di servizi e forniture di importo non superiore a euro 130.000; alla gara devono essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici in possesso dei necessari requisiti.

5. L'aggiudicazione delle gare di cui ai commi 3 e 4 avviene di norma con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 7.

6. Per la scelta dei concorrenti da invitare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, i soggetti aggiudicatori devono istituire appositi elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa adeguata pubblicità e senza porre alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti devono assicurare, nel diramare gli inviti, la rotazione degli iscritti ai predetti elenchi. Nel sito informatico del soggetto aggiudicatore devono essere resi noti, alla conclusione delle procedure, i nominativi dei concorrenti invitati e dell'aggiudicatario, nonché l'importo di aggiudicazione.

7. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 i concorrenti devono presentare, oltre all'offerta e all'eventuale documentazione tecnica, una dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale attestano il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito in relazione alla tipologia della prestazione, di non

trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti e di impegnarsi a presentare, a richiesta del soggetto aggiudicatore, la documentazione che comprovi quanto dichiarato. Devono inoltre presentare la dichiarazione di cui all'articolo 21, comma 8, opportunamente adeguata nel contenuto, quando le gare abbiano per oggetto servizi e forniture. Nell'ipotesi in cui il soggetto invitato a comprovare quanto dichiarato non fornisca la prova o non confermi il contenuto delle dichiarazioni, viene escluso dalla gara e la stazione appaltante procede, per gli appalti di lavori, servizi e forniture alla comunicazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

8. Nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura rivestano carattere di specialità in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, alle procedure di cui ai commi 3 e 4 può essere invitato un numero di concorrenti inferiore a dieci qualora il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e il dirigente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) attestino che non sussistono in tale numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

9. Nessun appalto può essere suddiviso in più affidamenti al fine di utilizzare le procedure di cui ai commi 3 e 4.

Segue nota (*51*) - Comma 1, art. 38

a) tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti al soggetto aggiudicatore, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

b) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto iniziale;

2) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati allo stesso operatore economico aggiudicatario mediante un precedente appalto aggiudicato dagli stessi soggetti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette; in questo caso il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei lavori e dei servizi successivi è preso in considerazione dai soggetti aggiudicatori per la determinazione globale dell'appalto."

(*52*) Si riporta il **comma 3 dell'art. 39**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Oltre alle ipotesi indicate al comma 1 è ammessa la trattativa privata per appalti di lavori di importo non superiore a euro 300.000 (IVA esclusa) alla quale devono essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto e cioè in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire."

Art. 40

Lavori da eseguirsi in economia^(*53*) *Omissis...*

Art. 41

Servizi e forniture da eseguirsi in economia^(*54*)
Omissis...

Art. 42**Dialogo competitivo**

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, denominati tutti più brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", non siano oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici, conformemente a quanto previsto dalle lettere b), c) o

(*53*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza della Corte Cost. 17 dicembre 2008, n. 411. Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare, con appositi regolamenti, lavori eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario, se rientranti in una delle categorie sotto specificate, entro il limite di euro 200.000:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti dovuti ad eventi imprevedibili o non realizzabili con le altre procedure previste dalla presente legge;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle gare;
- d) lavori necessari per la redazione dei progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia l'urgenza di completare i lavori;
- f) negli altri casi che le amministrazioni aggiudicatrici, soggetti operanti nei settori speciali e concessionari di servizi pubblici individuano nel loro regolamento, in relazione alle proprie esigenze.

2. Gli esecutori dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire; per la loro individuazione i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui all'articolo 39, comma 6.

3. Per l'esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

4. Per lavori di importo inferiore a euro 50.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

5. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

(*54*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza della Corte Cost. 17 dicembre 2008, n. 411. Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare con riferimento alle proprie specifiche esigenze, con appositi regolamenti, i servizi e le forniture da acquisire in economia, entro il limite di euro 130.000.

2. Il ricorso al sistema di spese in economia, nel limite dell'importo di cui al comma 1, è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l'urgenza di completare l'esecuzione del contratto;
- b) eventi imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danni;
- c) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto;
- d) acquisto di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- e) negli altri casi che i soggetti di cui al comma 1 individuano nel regolamento, in relazione alle proprie esigenze.

3. Per l'individuazione degli esecutori dei servizi o forniture i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui all'articolo 39, comma 6.

4. Per l'esecuzione in economia di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori in possesso dei necessari requisiti.

5. Per servizi o forniture inferiori a euro 30.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

6. Le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

d) del comma 2 dell'articolo 10, atti a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi e/o non siano in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto e ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo.

2. L'aggiudicazione avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze ed avviano con i candidati, selezionati previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.

4. Durante la fase del dialogo le amministrazioni possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto, devono garantire la parità di trattamento di tutti gli offerenti, non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici inoltre non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara; il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara.

6. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

7. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

8. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice gli offerenti possono fornire chiarimenti e precisazioni sull'offerta e possono anche perfezionare l'offerta. Tuttavia tali precisazioni e chiarimenti non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto posto in gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 18.

10. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa di precisare gli aspetti della sua offerta o di confermare gli impegni

assunti in fase di offerta, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

Art. 43

Accordi quadro

1. L'accordo quadro è un accordo stipulato tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti più brevemente "amministrazioni aggiudicatrici" e uno o più operatori economici, al fine di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare entro un dato periodo, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate da individuarsi nel regolamento di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le procedure previste dalla presente legge ed applicano i criteri di aggiudicazione stabiliti all'articolo 18.

3. In sede di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche alle condizioni fissate nello stesso.

4. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni.

5. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti e le condizioni stabiliti nello stesso; se l'accordo non fissa tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico, chiedendogli di completare l'offerta.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato un accordo quadro con più operatori economici possono aggiudicare gli appalti mediante l'applicazione delle condizioni stabilite nello stesso, senza un nuovo confronto competitivo.

7. Quando l'accordo quadro non fissa tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono rilanciare il confronto competitivo fra le parti, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.
8. La procedura si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che vi sia un numero sufficiente di operatori economici che risultino in regola con i criteri di selezione.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono fare ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 44

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti più brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi, fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari, sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
3. Per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo sistema, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici.
4. Ai fini dell'istituzione del sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:
- pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - precisano nel capitolato d'oneri la natura degli acquisiti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata e i dettagli pratici, unitamente alle specifiche tecniche di connessione;
 - consentono per via elettronica, dalla pubblicazione

del bando e fino alla conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a qualsiasi documento complementare ed indicano nel bando di gara l'indirizzo internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

5. Per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione gli operatori economici possono presentare un'offerta indicativa, conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari, allo scopo di essere ammessi nel sistema medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla data della loro presentazione, ma possono prolungare il periodo di valutazione purché nessun appalto sia messo, nel frattempo, in concorrenza. L'ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o il rigetto dell'offerta indicativa è comunicato in tempi brevi all'operatore economico.
6. Le offerte indicative ammesse possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino conformi al capitolato d'oneri.
7. Ogni singolo appalto da aggiudicarsi nel quadro del sistema deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le procedure d'affidamento dei singoli appalti.
8. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne casi eccezionali debitamente giustificati.
9. La disciplina di dettaglio è rimandata al regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 45

Asta elettronica

1. L'asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
2. Qualora le specifiche di un appalto pubblico possano essere definite in modo preciso, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire, indicandolo espressamente nel bando di gara, che la sua aggiudicazione sia preceduta da un'asta elettronica nei casi che seguono:
- procedure aperte, ristrette o negoziate, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'ipotesi di cui all'**articolo 38, comma 1, lettera a)**^(*55*);
 - rilancio del confronto competitivo nell'ambito di un

^(*55*) Il **comma 1 dell'art. 38** della presente legge regionale, concernente le procedure negoziate, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza della Corte Cost. n. 411/2007. Si veda anche la nota ^(*50*)

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

- accordo quadro di cui all'articolo 43, comma 7;
- c) indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. L'asta elettronica riguarda:
- unicamente i prezzi, quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
 - i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onere, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. In ogni caso possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi suscettibili di valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.
5. Il capitolato d'onere contiene:
- gli elementi i cui valori sono oggetto dell'asta elettronica;
 - i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
 - le informazioni che sono messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica ed, eventualmente, il momento in cui sono messe a loro disposizione;
 - le informazioni relative allo svolgimento dell'asta elettronica, le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
 - le informazioni relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
6. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L'invito contiene ogni informazione concernente il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d'inizio dell'asta.
7. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive, il cui calendario deve essere indicato nell'invito a partecipare all'asta e non può avere inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di spedizione degli inviti.
8. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la

rispettiva classificazione; possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché risulti previsto nel capitolato d'onere; possono altresì rendere noto, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell'asta.

9. In nessun caso le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
- quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare è stato raggiunto;
- quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi; in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno, a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica.

11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica ed in funzione dei risultati della stessa, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 18.

12. La disciplina di dettaglio è rimandata al regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 46

Concorsi di idee e di progettazione

- I concorsi di idee sono finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa.
- L'idea premiata è acquisita in proprietà della stazione appaltante e può essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione; a tali procedure può essere ammesso il vincitore del concorso di idee, se in possesso dei necessari requisiti soggettivi.
- La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione del progetto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, purché detta facoltà sia prevista nel bando del concorso di idee.
- Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*56*) - Omissis...**
- Ai concorsi di progettazione si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3.

(*56*) Si riporta il **comma 4 dell'art. 46** dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire alla stazione appaltante, nei settori della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'edilizia, per le opere di particolare complessità strutturale dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano, un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice, in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce la tipologia e le caratteristiche degli interventi per i quali il concorso di progettazione è reso obbligatorio."

6. I concorsi di idee e di progettazione sono aggiudicati con le procedure aperte (pubblico incanto) o ristrette (licitazione privata).

7. **Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*57*)** *Omissis...*

Art. 47

Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

1. Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio, sulla base di una stretta collaborazione all'interno di un gruppo che comprenda rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore che deve eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione volta a scegliere l'imprenditore più idoneo.

2. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano, in tale bando di gara, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 22, 26, 27, 28, 32, 50 (contenuto dei verbali) e possono utilizzare prioritariamente la procedura del dialogo Competitivo.

Art. 48

Accesso alle informazioni e pubblicità

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

- a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) l'elenco dei soggetti invitati nelle procedure per

licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Le imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del progetto dei lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo, il cronoprogramma e i piani della sicurezza. Il capitolato generale, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi e i disegni esecutivi fanno parte integrante del contratto. Tutti gli altri elaborati di progetto non fanno parte del contratto e non possono essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria a sostegno delle proprie pretese.

3. Sono esclusi dal diritto di accesso:

- a) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle offerte che, sulla base di motivata dichiarazione del concorrente, costituiscano segreti tecnici o commerciali;
- b) gli eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento di cui all'articolo 4;
- c) i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti e controversie in materia di appalti pubblici;
- d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore o della commissione di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

4. Per le informazioni e gli aspetti di cui alle lettere a) e b) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo richieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi.

5. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le **forme di pubblicità (*58*)** finalizzate a rendere noti il risultato della gara e le fasi principali dell'esecuzione, compreso l'esito di eventuale contenzioso.

(*57*) Si riporta il **comma 7** dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, con particolare riferimento al contenuto dei bandi, ai criteri di valutazione delle proposte ideative e progettuali, alla composizione della commissione giudicatrice, all'interno della quale almeno un terzo dei componenti deve avere la stessa qualifica o qualifica equivalente a quella dei partecipanti, se ad essi è richiesta una particolare qualifica professionale.

(*58*) Vedi la Nota (*7*)

Art. 49

Commissioni giudicatrici

1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati con il sistema dell'appalto concorso e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici, l'amministrazione aggiudicatrice e gli enti aggiudicatori costituiscono un'apposita commissione giudicatrice. Essa è composta da un numero dispari di componenti, in prevalenza tecnici esperti nella materia oggetto dell'appalto, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente fra il personale dipendente dell'amministrazione stessa. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento, in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti con almeno dieci anni d'iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza; l'amministrazione aggiudicatrice può demandare alla commissione le funzioni di seggio di gara e, nelle procedure ristrette (o per licitazione privata), l'attività di preselezione dei concorrenti.

2. È facoltà delle amministrazioni costituire una commissione giudicatrice secondo i criteri sopra indicati anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

3. Il presidente della commissione deve essere un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

4. Le commissioni giudicatrici per il concorso di progettazione, il concorso di idee e per gli appalti di

servizi di cui all'articolo 11, sono composte da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. Se ai partecipanti ad un concorso di idee o di progettazione è richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o equipollente .

5. L'attività delle commissioni comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse. Esse sono autonome nelle loro decisioni e nei loro pareri, che sono espressi riguardo a progetti presentati e sulla base dei criteri specificati dal bando.

6. Relativamente ai componenti:

- a) i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riguardo al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari riguardo a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
- c) sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'*articolo 51 del Codice di procedura civile*[40].

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

[40] Codice di Procedura Civile

Art. 51 (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 50**Dichiarazione preliminare all'espletamento della gara, verbale di gara, clausole contrattuali, stipula dei contratti e informazioni ai concorrenti**

1. Prima di avviare le procedure di gara per l'appalto di lavori, il direttore dei lavori deve attestare:
 - a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) la conseguente realizzabilità del progetto, previa verifica del relativo documento di validazione.
2. Per ogni gara relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice redige uno o più verbali contenenti le seguenti informazioni, nonché ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
 - b) i nomi dei concorrenti che sono stati invitati;
 - c) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
 - f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure.
3. Le stazioni appaltanti comunicano, entro un congruo termine:
 - a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
 - b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto dell'offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni

o ai requisiti funzionali;

- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta selezionata ed il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
4. In ogni caso l'amministrazione comunica d'ufficio l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli altri candidati che hanno presentato offerta, compresi gli esclusi.
5. Sono parte integrante del contratto e devono essere in esso richiamati:
 - a) il capitolato generale;
 - b) il capitolato speciale;
 - c) gli elaborati grafici progettuali;
 - d) gli elenchi prezzi unitari;
 - e) i piani di sicurezza;
 - f) il cronoprogramma.
6. L'amministrazione aggiudicatrice è esonerata dall'obbligo di allegare al contratto tali documenti ed elaborati, se li richiama espressamente nel contratto stesso e se ne conserva agli atti, unitamente al contratto, una copia sottoscritti dalle parti.

Art. 51**Disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture**

1. **Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale.^(*59*) Omissis...**
2. In riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione), e successive modifiche, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, non si applica l'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006^[41], fermo restando comunque che la Regione provvede ad aggiornare

^(*59*) Si riporta il **comma 1 dell'art. 51**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"Per la disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture, anche ad esecuzione periodica e continuativa, si rinvia alle norme statali in materia, salva l'applicazione delle seguenti disposizioni."

[41] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) (art. 26, L. n. 109/1994)

1. - 7. Omissis...

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. Omissis...

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

annualmente il proprio prezzario, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*60*) Omissis...

Art. 52

Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, la stazione appaltante è tenuta a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel bando di gara, le seguenti clausole:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
- c) obbligo per le imprese di presentare la

documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;

d) obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

2. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

3. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

4. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.^[42]

(*60*) Si riporta il **comma 3 dell'art. 51**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale:

"3. Per le altre tipologie di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori potranno fare riferimento al prezzario regionale o, in alternativa, dovranno dotarsi di propri prezzari, da aggiornare annualmente secondo quanto previsto dal richiamato articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006."

[42] **D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, da L. 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale**

Art. 36-bis (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. (Comma abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304) *Omissis...*

2. (Comma abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304) *Omissis...*

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione,

Art. 53
Piani di sicurezza

1. Per la disciplina in materia di sicurezza si rinvia alla normativa statale in materia.
2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

3. Il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani della sicurezza.

Segue nota [42] – D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – Art. 36-bis

su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".

7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16.

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

Art. 54

Garanzie ed assicurazione

1-2. **Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*61*)** *Omissis...*

3. Per gli appalti di lavori l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

4. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante.

5. La garanzia fidejussoria per gli appalti di lavori è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico ed avviene, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Per gli appalti di lavori, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore; la somma assicurata è stabilita nel capitolato speciale. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. L'appaltatore deve inoltre costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a

(*61*) Si riportano i **commi 1 e 2 dell'art. 54**, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale:

“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 7, e dall'articolo 22, comma 17, l'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto per lavori, forniture e servizi, esclusi quelli di progettazione, è corredata da una cauzione pari all'1 per cento dell'importo dell'appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero. La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve espressamente contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro quindici giorni dall'aggiudicazione. La cauzione provvisoria non è dovuta per l'affidamento di appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 211.000.

2. Per gli appalti di servizi e forniture l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95 per cento dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.”



garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

7. Per i lavori di importo superiore a euro 10.000.000, l'esecutore è di norma obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

8-11. **Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 della Corte Costituzionale. (*62*)** *Omissis...*

Titolo IV

Realizzazione, controllo e collaudo dell'appalto e della concessione (fase di esecuzione)

Art. 55

Incarichi di direttore lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione dell'oggetto del contratto, al quale assegnano l'incarico di direttore dei lavori, o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio, previa verifica dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico stesso.
2. Nel rispetto e con le procedure previste dalla presente legge l'amministrazione può affidare a soggetti esterni all'amministrazione la direzione lavori o la responsabilità tecnica nei contratti di servizi e forniture, previa verifica delle competenze professionali.
3. I compiti del direttore dei lavori e di responsabile tecnico della fornitura o del servizio saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

(*62*) Si riportano i **commi da 8 a 11 dell'art. 54**, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale: "8. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore ad euro 4.000.000. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione di tali polizze.

Comma 9. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera f), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 1.000.000 per lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000 per lavori di importo superiore a euro 5.000.000, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale

Comma 10. Per i contratti di appalto integrato di importo superiore a euro 75.000.000 e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono tenute obbligatoriamente a richiedere all'appaltatore la presentazione di una garanzia globale di esecuzione, per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni statali in materia, nelle more dell'adozione di specifica disciplina regolamentare. La garanzia può essere richiesta anche per appalti di lavori di importo superiore a euro 100.000.000.

Comma 11. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, sono ridotte del 50 per cento per le imprese certificate."

Art. 56

Varianti in corso di esecuzione

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, o il responsabile tecnico della fornitura o del servizio, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto, accertate, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile del servizio o della fornitura, dal responsabile del procedimento e, per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente, i quali precisano le ragioni che rendono necessario il ricorso alla variante ed accertano la non imputabilità alla stazione appaltante;

c) per la intervenuta possibilità di utilizzare materiali o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costo e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, della fornitura, del servizio, del loro importo;

d) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'esecuzione, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

e) nei casi previsti dall'*articolo 1664, comma 2, del Codice civile*^[43];

f) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo; in tal caso il responsabile del procedimento o, per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il dirigente competente, ne dà comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ed al progettista;

g) nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, per il miglioramento del lavoro, del servizio, della fornitura o della loro funzionalità, sempre che le variazioni non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze; l'importo in aumento di tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto medesimo e deve trovare copertura nell'importo originariamente stanziato per la realizzazione del lavoro o per l'espletamento del servizio o della fornitura.

2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera f), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede, di norma, alla risoluzione del contratto medesimo. La richiesta di recedere dal contratto può essere avanzata anche dall'impresa aggiudicataria. In tali casi l'impresa ha diritto, senza alcun altro compenso o indennizzo, al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, nonché del 10 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto. L'amministrazione indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, nonché per le forniture ed i servizi, purché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Il soggetto aggiudicatore, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'esecutore dell'appalto è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico del servizio della fornitura.

6. Nell'appalto integrato l'appaltatore può, se previsto dal bando, proporre all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo contenute entro un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'importo del contratto, purché non comportino un aumento dei lavori, dei servizi o delle forniture posti

[43] Codice Civile

Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione)

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo [c.c. 1468]. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso [c.c. 1467].



a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

7. Nell'appalto integrato, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale di cui al *decreto ministeriale n. 145 del 2000*^[44] e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni e al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto

previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

Art. 57

Consegna dei lavori ed avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio; sospensioni dell'esecuzione^(*63*) *Omissis...*

Art. 58

Subappalti^(*64*) *Omissis...*

Art. 59

Collaudo e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture^(*65*) *Omissis...*

(*63*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. 17 dicembre 2009, n. 411.

“**Art. 57** - 1. Al momento della consegna dei lavori, o dell'emissione dell'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice deve, tramite il direttore dei lavori o il responsabile tecnico, accertare che non vi siano impedimenti all'esecuzione e che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri siano stati rispettati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le norme di dettaglio relative alla consegna dei lavori ed all'avvio dell'esecuzione di servizi e forniture, nonché alle sospensioni dell'esecuzione.”

(*64*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. 17 dicembre 2009, n. 411.

“**Art. 58** - 1. Per gli appalti di lavori e, ove compatibile, per quelli di forniture e servizi, i sub-appalti sono autorizzati a condizione che siano rispettate le condizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia, alla quale espressamente si rinvia, con particolare riguardo all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche, e alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi dal 28 al 34, del decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006.

2. Per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante richiede al concorrente, nel bando e nel capitolato speciale, di indicare nell'offerta la parte del servizio o della fornitura che intende eventualmente subappaltare; la stessa stazione appaltante precisa che il subappalto deve comunque essere autorizzato e che resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario; indica inoltre se la stessa stazione appaltante provvede al pagamento diretto ai subappaltatori dei corrispettivi per le prestazioni svolte o se al pagamento deve provvedere l'aggiudicatario, il quale deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

3. Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica qualificazione professionale non può comunque essere sub-appaltato.”

(*65*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. 17 dicembre 2009, n. 411.

“**Art. 59** - 1. Nel caso di servizi e forniture di importo inferiore a euro 500.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal responsabile tecnico del servizio o della fornitura. Per importi superiori, o quando la particolarità del servizio o della fornitura lo richiedano, si procede al collaudo.

2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è approvato dal dirigente competente o da altro dirigente individuato dall'amministrazione, nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di responsabile tecnico del servizio o della fornitura o di collaudatore.

3. Nel capitolato speciale e nel contratto sono definiti i tempi per l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che non devono comunque essere superiori rispettivamente a tre e due mesi dalla data di ultimazione;

[44] Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

Art. 60

Collaudo di lavori pubblici e certificato di regolare esecuzione^(*66*) *Omissis. . .*

Segue nota ^(*65*)

l'approvazione dei suddetti certificati dovrà avvenire entro due mesi dalla loro emissione.

4. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità possono essere previsti accertamenti e verifiche in corso d'esecuzione.

5. Il collaudo comprende anche l'esame delle eventuali richieste del fornitore o del prestatore di servizi, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

6. Il collaudatore o la commissione di collaudo, costituita da non più di tre componenti, sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali ipotesi l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni.

7. Nell'ipotesi in cui il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento dell'incarico si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'appalto dei servizi sopra tale soglia.

8. Per i collaudi che, in relazione all'importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al comma 7, i soggetti aggiudicatori procedono all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tal fine si avvalgono di un elenco istituito previa adeguata pubblicità, con l'osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente.

9. Nell'atto di affidamento dell'incarico deve essere indicata la misura del compenso spettante al collaudatore.

10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei servizi e delle forniture sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i servizi e le forniture. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

11. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento."

(*66*) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. 17 dicembre 2009, n. 411.

"**Art. 60** - 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite, in conformità al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, per dimensioni, forma e quantità, per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate con le modalità e nei termini contrattuali e nel rispetto della normativa. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato qualora l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, nel caso di lavori di importo complessivo lordo non superiore a euro 1.500.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che è rilasciato dal soggetto che

Segue nota (*66*)

ha effettuato la direzione dei lavori.

6. Il certificato di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione devono essere emessi rispettivamente entro sei e due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile

7. Le operazioni di collaudo sono affidate a tecnici in possesso di laurea specialistica in ingegneria o architettura e, quando l'esclusiva specificità dell'intervento lo richieda, anche a tecnici in possesso di laurea specialistica in geologia o scienze agrarie e forestali. Tutti questi tecnici devono essere iscritti al proprio ordine professionale da almeno dieci anni. Possono essere nominati collaudatori singoli, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, anche i tecnici diplomati qualora la direzione dei lavori sia stata effettuata da un geometra, perito industriale o perito agrario.

8. Per lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione tecnico-amministrativa composta da un numero massimo di tre componenti. Possono far parte delle commissioni di collaudo laureati in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente della commissione, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, laureati in geologia, scienze agrarie e forestali, geometri, periti industriali, periti agrari, avvocati liberi professionisti, nonché laureati in discipline giuridico-amministrative che prestino servizio da almeno cinque anni in uffici pubblici o che si trovino in posizione di quiescenza con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche. Nelle commissioni di collaudo deve comunque essere garantita la presenza di almeno un laureato in ingegneria o architettura. Nel provvedimento di nomina deve essere indicato il nominativo del componente della commissione che assume la funzione di presidente.

9. L'incarico di collaudo deve essere attribuito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero entro sessanta giorni dalla data della consegna dei lavori.

10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

11. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e, per i lavori di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali ipotesi l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni.

12. Per lavori di importo superiore a euro 500.000 è obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata a professionisti esterni all'amministrazione;
- b) quando si tratti di opere e lavori di particolare complessità;
- c) nel caso di intervento affidato in concessione;
- d) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
- e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale.

13. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.

14. Qualora sussistano le condizioni di accertata carenza di cui al comma 11, la designazione del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo dei lavori delegati agli enti, è riservata all'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento; la stazione appaltante dovrà tener conto di tale designazione nel suo provvedimento di nomina.

15. Per le opere di competenza della Regione per le quali si proceda in esecuzione diretta o mediante finanziamento agli enti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, alla nomina del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo provvede l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento.

16. Nelle ipotesi di affidamento di incarico a soggetti esterni all'amministrazione, l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento deve osservare le disposizioni previste dalla presente legge per l'appalto di servizi sopra la soglia comunitaria, qualora il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore a tale soglia.

17. Per i collaudi che, in relazione all'importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al

Segue nota (*66*)

comma 16, l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento procede all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tal fine si avvale dell'elenco dei collaudatori che, previa adeguata pubblicità, è istituito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con l'osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente.

18. L'iscrizione all'elenco dei collaudatori avviene a seguito di deliberazione di una apposita commissione, che vi provvede con maggioranza assoluta dei presenti, composta:

- a) dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzione di presidente (sostituito, in caso di assenza, dal direttore di servizio di cui alla lettera b));
- b) dal direttore del servizio competente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- c) dal responsabile del settore competente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- d) da un dirigente tecnico dell'amministrazione provinciale, designato dall'Unione delle province sarde;
- e) da un ingegnere, iscritto nell'ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli ingegneri delle province della Sardegna;
- f) da un architetto, iscritto nell'ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli architetti delle province della Sardegna.

19. La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici il quale procede direttamente, qualora gli ordini professionali e l'Unione delle province sarde non abbiano provveduto a segnalare una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro le deliberazioni della commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso all'Assessore regionale dei lavori pubblici il quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della commissione.

20. Un estratto delle deliberazioni della commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel sito internet della Regione. Nello stesso sito internet è pubblicato l'elenco completo dei collaudatori con i suoi aggiornamenti annuali.

21. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell'articolo 12.

22. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 23. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

23. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

24. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

25. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

26. Per le opere di propria competenza che non rientrano nelle ipotesi dei lavori delegati di cui al comma 14, li enti possono avvalersi dell'elenco dei collaudatori di cui al comma 17, fatta salva la facoltà di istituire un proprio elenco, nel rispetto dei principi richiamati nello stesso comma 17.

27. Gli stessi enti sono tenuti ad osservare la disposizione contenuta nel comma 16, per l'affidamento degli incarichi di collaudo che ricadono nella fattispecie ivi prevista.

28. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla istituzione dell'elenco di cui al comma 17 gli Assessorati e gli enti individuano i soggetti cui conferire l'incarico di collaudo nell'ambito dell'albo dei collaudatori disponibile presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, istituito ai sensi della normativa previgente.

29. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è approvato dal dirigente competente; nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di direttore dei lavori o di responsabile unico del procedimento o di responsabile della fase dell'esecuzione o di collaudatore, il certificato sarà approvato da altro dirigente individuato dall'amministrazione."

Art. 61**Norme acceleratorie in materia di contenzioso per lavori pubblici**

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili dell'appalto di lavori, l'importo economico della prestazione possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il dirigente competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e, per gli altri soggetti, i responsabili individuati all'interno della struttura, procedono ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 240 del decreto legislativo n. 163*

del 2006^[45], al quale si rinvia per quanto non diversamente previsto dal presente articolo. Per gli istituti del collaudo e la definizione delle controversie, si applicano gli articoli 60 e 62 della presente legge.

2. Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti alla commissione per le proposte di accordo bonario.

3. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), alla nomina del terzo componente della commissione, in caso di mancato accordo dei componenti già designati, procede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

[45] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

Art. 240 (Accordo bonario) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, L. n. 109/1994; art. 149, D.P.R. n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Art. 62

Definizione di controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalti pubblici di lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, di servizi e di forniture sono demandate all'autorità giudiziaria competente, secondo quanto

previsto dalla normativa statale, salvo l'accordo tra le parti di ricorrere ad un collegio arbitrale.

2. Se la controversia viene affidata ad un collegio arbitrale, si applicano le norme stabilite dagli *articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006*^[46].

Segue nota ^[45] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 240

interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.

17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.

[46] **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

Art. 241(Arbitrato) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, L. n. 109/1994; artt. 150 - 151, D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, L. n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies,

3. Si rinvia alla normativa statale anche per le controversie relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Segue nota ^[46] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 241

D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L. n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.

1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precisi requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240.

7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.

10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

11. (Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53) *Omissis...*

12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.

12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante

Segue nota ^[46] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 241

dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.

15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 242 (Camera arbitrale e albo degli arbitri) (artt. 150 e 151, D.P.R. n. 554/1999)

1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerari, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.

2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.

3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.

5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.

6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

10. Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

Titolo V

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti pubblici

Art. 63

Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture

1. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di vigilanza di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006*^[47], è istituito, presso l'Assessorato

regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di interesse regionale, di seguito denominato Osservatorio. Esso opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati regionali interessati, dell'Istituto regionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Segue nota ^[46] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 243 (Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale) (*art. 32, L. n. 109/1994, come novellato dalla L. n. 80/2005; art. 150, D.P.R. n. 554/1999; D.M. n. 398/2000; art. 1, co. 71, L. n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009*)

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'articolo 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità.

[47] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) (*art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005*)

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

(INAIL), dei comuni ed altri enti pubblici, dell'Unione regionale delle province, dell'Associazione regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, nonché delle associazioni imprenditoriali

più rappresentative nell'ambito regionale nel settore delle costruzioni.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici, servizi e

Segue nota ^[47] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 6

settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

- a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
- b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
- c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
- f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;
- h) predisponde e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
 - h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
 - h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
 - h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
 - h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
 - h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
 - h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

forniture su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti

rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; redige, a tal fine, il prospetto statistico per i contratti pubblici, secondo le modalità di cui all'*articolo 250 del decreto legislativo n. 163 del 2006*^[48];

Segue nota ^[47] - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 6

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.

13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

[48] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 250 (Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) (art. 76, direttiva 2004/18/CE; art. 35, D.Lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, D.Lgs. n. 358/1992; art. 28, D.Lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.

2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18/CE e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
- b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:

- a) alle procedure di affidamento utilizzate;
- b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
- c) alla nazionalità dell'operatore economico cui il contratto è stato affidato.

4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.

5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformità al comma 3;
- b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.

7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

b) determina annualmente costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere, manufatti, per singoli tipi di lavorazione, e per tipo di servizio e fornitura, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché, semestralmente, l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

e) provvede alla formazione di appositi archivi da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate; garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a euro 150.000, entro sessanta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per i contratti pubblici di importo inferiore a euro 150.000, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale. Per i contratti di importo inferiore a euro 500.000 non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

4. Con l'attivazione dell'Osservatorio viene meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti della Sardegna, della comunicazione all'Osservatorio nazionale dei dati relativi agli appalti dei lavori pubblici, servizi e forniture; è cura dell'Osservatorio trasmettere tali dati all'Osservatorio nazionale.

5. Con apposito decreto dell'Assessore dei lavori pubblici vengono fissati nel dettaglio i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, le procedure informatiche e statistiche da adottare per la sua attività, la modulistica per la raccolta delle informazioni che le stazioni appaltanti devono utilizzare, la definizione di un sistema informativo per l'accesso dei dati ai soggetti che ne abbiano interesse.

Art. 64

Rapporti con le autorità nazionali

1. La Regione assicura la collaborazione alle autorità e organismi nazionali inerenti il settore degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi.

2. La collaborazione è garantita tramite l'Osservatorio per tutti gli appalti di lavori pubblici e le concessioni da realizzare o realizzati nel territorio regionale.

3. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire i dati e/o le informazioni sull'attività delle singole amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio.

Art. 65

Trasparenza e qualificazione del ciclo dell'appalto

1. La Regione, tramite l'Osservatorio degli appalti, promuove e favorisce l'uso di strumenti elettronici nelle procedure di appalto, anche al fine di garantire la massima trasparenza.

2. La Regione e gli enti promuovono l'aggiornamento e la qualificazione delle figure professionali operanti nel ciclo dell'appalto, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività: progettazione, responsabile del procedimento, procedure di appalto, responsabili della sicurezza, direzione dei lavori, responsabili tecnici delle forniture e servizi, collaudo.

Art. 66

Trasparenza nell'attribuzione degli incarichi professionali

1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d), ed e), della presente legge, in sede di approvazione del conto consuntivo annuale, allegano l'elenco degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza conferiti e riferiti a interventi in corso di realizzazione.

Art. 67

Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), ed emana direttive finalizzate alla loro più ampia ed efficace applicazione.

2. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessari a garantire la qualità dei procedimenti di gara e contrattuali.

Titolo VI

Qualità architettonica e disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

Art. 68

Principi fondamentali della qualità architettonica

1. La Regione promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della qualità urbana, della bellezza dei paesi e delle città e della salvaguardia del paesaggio, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della progettazione dell'opera e che garantisca i valori estetici ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

2. Per tali finalità la Regione e le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono, per ogni tipologia di intervento, i seguenti obiettivi:

- a) la bellezza e la qualità architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione;
- b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero, come disciplinati dall'articolo 46;
- c) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico.

3. È istituito presso la Regione un fondo, il cui ammontare è annualmente stabilito in legge finanziaria, per il finanziamento delle spese per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione cui possono accedere soggetti pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva apposita delibera contenente le modalità di funzionamento del fondo.

4. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.

Art. 69

Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

1. Gli enti regionali, le province, i comuni ed i loro consorzi che, con finanziamento della Regione, provvedano alla nuova costruzione o alla ristrutturazione totale di edifici pubblici, con esclusione

delle ville di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)^[49], e successive modifiche, devono destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte che ben si integrino con la costruzione stessa, una quota del costo di costruzione, se lo stesso è superiore a euro 500.000; la disposizione si applica anche agli interventi, della stessa tipologia, realizzati dalla Regione.

2. I progetti di tali edifici devono contenere l'indicazione del tipo di opera da inserire, delle sue dimensioni di massima, delle modalità e dei tempi di realizzazione e dello spazio destinato ad accoglierla.

3. A tal fine l'amministrazione nomina, di volta in volta, una commissione composta da un dirigente della stessa amministrazione con funzioni di presidente, dal progettista dell'edificio, da un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e da due esperti d'arte, scelti tra i docenti di materie artistiche delle università indicati dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari.

4. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente disposizione si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

5. La quota da riservare, ai sensi del comma 1, è almeno pari:

- a) al 2 per cento da euro 500.000 a euro 3.000.000;
- b) all'1,5 per cento per le somme eccedenti.

6. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprietà degli enti di cui al comma 1, ad eccezione degli edifici destinati prevalentemente ad uso abitativo, ad uso industriale, ad uso commerciale, ad uso di magazzino o deposito, all'installazione di impianti tecnologici.

7. Sulla quota da riservare ai sensi del comma 5 non incidono le somme eventualmente previste per opere di decorazione.

8. Le opere da realizzare sono scelte tramite pubblico concorso.

9. La commissione di cui al comma 3 provvede alla scelta dell'opera da realizzare e redige motivata relazione della scelta effettuata.

10. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione spetta il rimborso spese ed un gettone di presenza il cui importo viene stabilito nel provvedimento di nomina; tali spese gravano sulle

[49] D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) *Omissis*...

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

quote accantonate ai sensi del comma 5.

11. Il collaudatore dei lavori di cui al comma 1 deve accertare che gli obblighi di cui al presente articolo siano stati adempiuti.

12. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte in edifici pubblici ai sensi della presente disposizione è data comunicazione, da parte dell'amministrazione committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.

Titolo VII

Rinvio alla normativa statale. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 70

Rinvio alla normativa statale

1. Si rinvia agli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni ed ai relativi regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia che non sia regolata dalla presente legge.

Art. 71

Disposizioni transitorie e finali

1. Agli appalti per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara e alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 72

Abrogazione di norme

1.. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 (Collaudazione di opere regionali);
- b) la legge regionale 7 gennaio 1975, n.1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa);
- c) la legge regionale 23 giugno 1978, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1968, n. 38, concernente: Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche);
- d) la legge 27 aprile 1984, n. 13 (Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche);
- e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 5 (Approvazione disciplinare tipo di concessione);
- f) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 22 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13: Commissione regionale appaltatori di opere pubbliche);
- g) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (Norme di

semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di opere pubbliche);

h) la legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13; 4 giugno 1988, n. 11; 30 maggio 1989, n. 18; 4 ottobre 1955, n. 16; 7 giugno 1989, n. 29; 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17).

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni, normative e regolamentari, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

3. È fatta salva la norma derogatoria di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione).

Art. 73

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.350.000 per gli anni 2007 e per quelli successivi e fanno carico all'UPB S07.010.001 del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2007 e per gli anni 2007-2010 sono introdotte le seguenti variazioni:
Omissis...

Art. 74

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 2007

Elenco delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 [1]

Codice CPV			NACE [2]		Costruzioni
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Sezione F Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	Questa classe comprende: - la demolizione di edifici e di altre strutture - lo sgombero dei cantieri edili; - il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc.; - la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari; Questa classe comprende inoltre: - il drenaggio del cantiere edile; - il drenaggio di terreni agricoli o forestali.	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: - trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica; Questa classe non comprende: - la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20; - la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25; - lo scavo di pozzi, cfr. 45.25; - le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	Questa classe comprende: - lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo - la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi; - condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari; - il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate.	45210000

[1] In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE.

[2] Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione.

				<p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20; - il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28; - lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23; - l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3; - i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4; - le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20; - la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. 	
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di tetti; - la copertura di tetti; - lavori d'impermeabilizzazione 	45220000
		45.23 (*67*)	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni; - la costruzione di strade ferrate; - la costruzione di piste di campi di aviazione; - lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive; - la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delimitazione di zone di parcheggio. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. 	45230000
		45.24 (*68*)	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende la costruzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.; - dighe e sbarramenti; - lavori di dragaggio; - lavori sotterranei. 	45240000
		45.25 (*69*)	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari; - lavori di fondazione, inclusa la palificazione; - perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi; - posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio; 	45250000

				<ul style="list-style-type: none"> - piegatura d'acciaio; - posa in opera di mattoni e pietre; - montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio; - costruzione di camini e forni industriali. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. 	
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di cavi e raccordi elettrici; - sistemi di telecomunicazione; - sistemi di riscaldamento elettrico; - antenne d'uso privato; - impianti di segnalazione d'incendio; - sistemi d'allarme antifurto; - ascensori e scale mobili; - linee di discesa di parafulmini, ecc. 	45310000
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. 	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti idraulico-sanitari; - raccordi per il gas; - impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria; - sistemi antincendio (sprinkler). <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. 	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti - l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. 	45340000
	45.4		Lavori completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. 	45410000

		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale; - completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. 	45420000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti; - parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti; - moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti; - rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri; - carta da parati. 	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tinteggiatura interna ed esterna di edifici; - la verniciatura di strutture di genio civile; - la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa in opera di finestre, cfr. 45.42. 	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di piscine private la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc., delle pareti esterne degli edifici; - altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70. 	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	<p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. 	

(*67*) (*68*) (*69*) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 dicembre 2008, n. 411 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei punti 23, 24, 25 relativi alla classe 45.

Servizi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2

Allegato II A [3]

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC [4]	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre[5] inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712(eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4	Trasporto di posta per via terrestre[6] e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari[7]	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-11
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo[8]	5	a 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale[9] e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871	da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 74760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94	da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

Allegato II B

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 93400000-2 a 93411000-2
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000-9, e da 60121000-2 a 60121600-8
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7
21	Servizi legali	861	da 74110000-3 a 74114000-1
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale[10]	872	da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 74511000-4), e da 5000000-2 a 95140000-5
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (salvo 87304)	da 74600000-5 a 74620000-1
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80430000-7
25	Servizi sanitari e sociali	93	74511000-4, e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 74875000-3 a 74875200-5, e da 92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2)
27	Altri servizi[11]		

[3] In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC.

[4] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

[5] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[6] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[7] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

[8] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

[9] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

[10] Esclusi i contratti di lavoro.

[11] Esclusi i contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo di trasmissione.

Definizione di alcune specifiche tecniche

Ai fini della presente legge si intende per:

- 1)
 - a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;
 - b) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;
- 2) "norma", la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
 - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico;
 - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
- 3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
- 4) "specifica tecnica comune", una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- 5) "riferimento tecnico", qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi

Allegato IV A

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici

Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice;
3. Indirizzo internet del "profilo di committente" (URL);
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

Avviso di preinformazione

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura. Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.

5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.

6. Se del caso, altre informazioni.

7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.

8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

Bando di gara

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

 Segue Allegato IV A

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

- 3.
- a) procedura di aggiudicazione prescelta;
 - b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate);
 - c) eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro;
 - d) eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - e) eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate).

4. Forma dell'appalto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

- 6.
- a) Appalti pubblici di lavori:
 - natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura;
 - indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti;
 - nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
 - b) Appalti pubblici di forniture:
 - natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura;
 - nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti;
 - nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
 - c) Appalti pubblici di servizi:
 - categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo-quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo-quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare:

- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione:

- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
- a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
 - b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
 - c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
- 12.
- a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
 - b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
 - c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
- a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 - b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo ed, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).

Segue Allegato IV A

23. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'onere ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato V o menzione della sua mancata pubblicazione.

26. Data di spedizione del bando di gara.

27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

Avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'onere e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.

5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura "CPV" e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue Allegato IV A

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato V.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

Allegato IV B

Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2.
 - a) luogo di esecuzione;
 - b) oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3.
 - a) termine ultimo per la presentazione delle candidature;
 - b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando
8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

Allegato IV C

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice

1.
 - a) luogo di esecuzione;
 - b) natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.

Segue Allegato IV C

3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitoli d'onere e i documenti complementari.
4.
 - a) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
 - b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.

Allegato IV D**Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di servizi***Bando di concorso*

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.

Avviso relativo ai risultati di un concorso

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero di partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.

Caratteristiche relative alla pubblicazione

1. Pubblicazione di bandi e avvisi:
 - a) I bandi e gli avvisi relativi ai lavori, servizi e forniture sopra la soglia comunitaria, alle concessioni, ai concorsi di idee e di progettazione, sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dal regolamento CE n. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005, relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici [*GU del primo ottobre 2005*].
Anche gli avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
 - b) I bandi e gli avvisi sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicando il loro "profilo di committente".
 - c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.
 - a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono invitate a pubblicare integralmente il capitolato d'onere e i documenti complementari su internet.
 - b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica. La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: "<http://simap.eu.int>".

Registri

Allegato VI A [12]

Appalti di lavori pubblici

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

- per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister";
- per la Danimarca, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";
- per la Germania, "Handelsregister" e "Handwerksrolle";
- per la Grecia, (omissis);
- per la Spagna, "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda";
- per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers";
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;
- per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato";
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers";
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister";
- per l'Austria, "Firmenbuch", "Generberegister" e "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- per il Portogallo, "Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário";
- per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";
- per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

[12] Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per "registri" quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.

Appalti pubblici di forniture

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:

- per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister";
- per la Danimarca, " Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";
- per la Germania, "Handelsregister" e "Handwerksrolle";
- per la Grecia (omissis);
- per la Spagna, "Registro Mercantil" oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione;
- per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers";
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;
- per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato";
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers";
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister",
- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- per il Portogallo, "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";
- per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";
- per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" che individui che l'attività del fornitore è "incorporated" o "registered" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

Allegato VI C

Appalti pubblici di servizi

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister", e "Ordres professionnels - Beroepsorden",
- per la Danimarca, "Erhvervs - og Selskabstyrelsen";
- per la Germania, "Handelsregister" "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" e "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder";
- per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale (omissis);
- per la Spagna, "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda";
- per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers";
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;
- per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato", o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali";
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers";
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister";
- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- per il Portogallo, "Registro Nacional das Pessoas Colectivas";
- per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";
- per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

Allegato VII

Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE e successive modifiche;
- b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
- e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
- g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
- h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 10/5 7 DEL 12 MARZO 2010

Oggetto: Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004 / 18 /CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto". Sentenza Corte Costituzionale n. 411 del 3 dicembre 2008. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi dell'art. 8 , comma 1, lett. a), legge regionale 13.11.1998, n. 31

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la Sentenza n. 411, depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008, la Corte Costituzionale, in accoglimento del ricorso in via principale, proposto dal Governo avverso la Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. (recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto"), riconoscendo fondate nel merito le censure prospettate, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una serie di disposizioni della medesima legge, affermando, sostanzialmente, che la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, riconosciuta alla Regione Autonoma della Sardegna dall'articolo 3, lettera e) dello Statuto speciale, non si estende alle materie relative alle procedure di gara e all'attività di progettazione e di esecuzione del rapporto contrattuale.

Nelle more di un adeguamento complessivo della legislazione regionale sugli appalti, con precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/8 del 16.1.2009 è stato dato mandato all'Assessore dei Lavori Pubblici per l'elaborazione di un "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo" della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13.11.1998, n. 31, al fine di coordinarla con il nuovo assetto normativo discendente dall'intervento della Suprema Corte, così come dalle disposizioni di adeguamento comunitario introdotte, nel Codice dei contratti, dal D.lgs 152/2008.

L'Atto di indirizzo interpretativo e applicativo, allegato alla presente deliberazione, pone in relazione alcune materie disciplinate dalla L.R. 5/2007 (fra le altre: pubblicità, offerte anomale, cauzioni, project financing, affidamento dei servizi tecnici) con le conclusioni contenute nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 411/2008, allo scopo di fornire le linee operative cui uniformare l'azione amministrativa, in particolare, nei casi di antinomia tra norme, discendente dalla parziale abrogazione delle disposizioni di legge regionale.

Nell'enucleare gli indirizzi operativi di natura interpretativa, si è tenuto conto, inoltre, delle disposizioni di adeguamento comunitario di cui al citato D.lgs. 152/2008 che impongono, in alcuni comparti, la disapplicazione di norme regionali, allo stato non allineate con il diritto comunitario.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei lavori pubblici, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato,

DELIBERA

di approvare l'atto di indirizzo interpretativo e applicativo della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13.11.1998, n. 31, al fine di coordinare l'articolato normativo della legge regionale 5/2007, con il nuovo assetto normativo discendente dall'intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 411, depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008, anche alla luce delle disposizioni di adeguamento comunitario di cui al D.lgs 152/2008, nelle more di un adeguamento complessivo della legislazione regionale sugli appalti al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e alla Sentenza della Suprema Corte.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GUNTA REGIONALE N. 10/57 DEL 12 MARZO 2010

Atto di indirizzo interpretativo e applicativo (L.R. n. 31 / 1 9 9 8, art. 8, co. 1, lett. a) per l'applicazione della L.R. 7.8.2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004 / 1 8 /CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", dopo la sentenza della Corte Costituzionale 17 dicembre 2008, n. 411

Premesse

La legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante *"Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", disciplina, in modo unitario, le procedure di appalto per lavori, servizi e forniture di importo sia superiore, sia inferiore alla soglia comunitaria, regolamentando tutte le fasi del "ciclo dell'appalto", dalla progettazione al collaudo.*

Con sentenza 17 dicembre 2008 n. 411 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 53 del 24 dicembre 2008 - la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme della citata legge regionale, per violazione dell'art. 3, lettera e), dello Statuto, in quanto stabiliscono una disciplina difforme da quella nazionale - alla quale il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi, alla stregua dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) - in materie come la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, estranee alla competenza legislativa regionale e riservate, viceversa, allo Stato:

art. 5, commi 1 e 6 (soglie di importo per la programmazione), art. 9 (livelli progettuali), art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16 (affidamento servizi tecnici), art. 13, commi 3, 4 e 10 (validazione progetti), art. 16, comma 12 (appalti con corrispettivo in natura o misto), art. 20, comma 5 (giustificativi offerte anomale), art. 21, comma 1 (licitazione privata semplificata), art. 22, commi 2, 14, 17 e 18 (pubblicità), art. 24 (qualificazione operatori), art. 26, comma 2 (obbligo di sopralluogo quale causa di esclusione), art. 30, comma 3 (qualificazione consorzi stabili), art. 34, comma 1 (limite di prezzo nella concessione di costruzione e gestione), artt. 35, comma 2, e 36 (prelazione e project financing), artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3 (procedure negoziate), artt. 40 e 41 (procedure in economia), art. 46, commi 4 e 7 (concorsi di progettazione), art. 51, commi 1 e 3 (disciplina economica appalti), art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11 (garanzie e assicurazioni), artt. 57, 58, 59 e 60 (esecuzione del contratto e collaudi), Allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25).

La suprema Corte ha sostanzialmente affermato che la disciplina riguardante le procedure di gara (in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione) e l'esecuzione del rapporto contrattuale, non rientrano nella competenza esclusiva regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale - ex art. 3, lett. e) dello Statuto speciale - e, pertanto, in tali materie, devono essere osservate le norme dettate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Secondo il Giudice delle leggi l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce che *"le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione"*, impone anche alle Regioni ad autonomia speciale (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.

Nella specie, lo Statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lett. e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, quindi, non appartiene la materia relativa alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori sono oggetto delle disposizioni del citato Codice e ad esse, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto uniformarsi. La pronuncia della Corte si allinea all'orientamento sostenuto nelle ultime pronunce (401/2007; 320 e 322/2008) che sono chirurgicamente intervenute sulle leggi regionali, travolgendone l'impianto di fondo. In particolare con Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 28-11-2007, la Suprema Corte, nel pronunciarsi sul ricorso promosso dalle Regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio, Abruzzo e Provincia di Trento avverso le norme del Codice degli appalti ritenute gravemente lesive delle prerogative

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

legislative riconosciute dalla Costituzione, ha rigettato pressoché tutte le questioni sollevate, fornendo una interpretazione connotata da una rigida chiusura nei confronti dei rilievi sollevati dalle Regioni.

Modificando, almeno in parte, il precedente indirizzo (Sentenze 302, 303), con tale pronuncia la Corte Costituzionale chiarisce l'assetto costituzionale delle attribuzioni normative in materia di appalti pubblici.

Nel solco tracciato dalla Sentenza 401/2007, con la Sentenza 411/2008 la Corte ha, in tal senso, confermato l'inquadramento sistematico dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, distinguendo tra fase pubblicistica della procedura di affidamento - che afferisce all'ambito "tutela della concorrenza" - e fase privatistica della stipulazione ed esecuzione del contratto - che afferisce all'ambito "ordinamento civile".

La sostanziale questione di "competenza", piuttosto che di contenuto della Legge regionale 5/2007, sollevata dalla Corte, rende ulteriormente problematico distinguere le disposizioni contrastanti con i principi affermati dal Giudice delle leggi, da quelle conformi al Codice dei contratti, o comunque applicabili, perché ricadenti in ambiti materiali riservati alla competenza legislativa delle Regioni.

Appare, pertanto, opportuno enucleare precisi indirizzi operativi di natura interpretativa, finalizzati a supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione della normativa regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle fattispecie da essa disciplinate in modo difforme rispetto al Codice dei contratti e riferibili agli oggetti elencati all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, qualificati di potestà legislativa esclusiva dello Stato in quanto ascrivibili, a seconda dei casi, alle materie di potestà legislativa esclusiva statale "tutela della concorrenza", "ordinamento civile", "giurisdizione, norme processuali, giustizia amministrativa".

In questa prospettiva - nelle more della predisposizione di un disegno di legge organico di modifica e complessivo riallineamento della legislazione regionale sugli appalti alla pronuncia della Suprema Corte e alla legislazione statale di adeguamento comunitario - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/8 del 16.1.2009 è stato dato mandato all'Assessore dei Lavori Pubblici per l'elaborazione di un "*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo*" della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13.11.1998, n. 31, al fine di coordinarla con il nuovo assetto normativo discendente dall'intervento della Suprema Corte, così come dalle disposizioni di adeguamento comunitario introdotte, nel Codice dei contratti, dal D.lgs 11.9.2008, n. 152.

Ciò premesso, di seguito si illustrano gli indirizzi operativi che pongono in relazione alcuni istituti disciplinati dalla L.R. 5/2007 con le conclusioni contenute nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 411/2008. Nell'enucleare gli indirizzi operativi di natura interpretativa, si terrà conto, inoltre, delle disposizioni di adeguamento comunitario di cui al richiamato D.lgs. 152/2008 che impongono, in alcuni comparti, la disapplicazione di norme regionali, allo stato non allineate con il diritto comunitario.

(Art. 3) - Opere di urbanizzazione a scomputo

La Corte non è stata chiamata a pronunciarsi sul contenuto dei commi 8 e 9, i quali prevedono che per le opere di urbanizzazione primaria sopra soglia e secondaria sopra e sotto soglia, la gara sia bandita ed effettuata dal privato promotore, sulla base della progettazione preliminare presentata dal privato medesimo e fatta salva l'opzione per l'ordinaria procedura di gara. Il titolare del permesso di costruire può, dunque, assumere la veste di promotore. Le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria, correlate al singolo intervento edilizio assentito, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, e s.m.i., richiamati dalla disposizione regionale, possono essere realizzate direttamente dal privato.

L'art. 32, comma 1, g) del Codice, a seguito dell'intervento di adeguamento comunitario recato dal D.lgs. 152/2008, prevede che per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra soglia, l'Amministrazione che rilascia il permesso indice una gara ordinaria con le modalità previste dall'art. 55 del Codice medesimo. L'avente diritto a richiedere il permesso di costruire può presentare all'Amministrazione, ove dalla stessa previsto, un progetto preliminare delle opere da eseguire. E' cancellato il diritto di prelazione del promotore, mentre per le opere di urbanizzazione a scomputo, sia primaria sia secondaria, sotto soglia, si applica la procedura negoziata semplificata di cui all'art. 57, comma 6, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistano in tale numero aspiranti idonei. In sostanza, si prefigura una gara a cui può partecipare il titolare del permesso di costruire al pari di altri

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

eventuali offerenti e all'esito della quale colui che risulterà primo in graduatoria sarà nominato promotore e diverrà aggiudicatario dei lavori.

Alla luce dell'intervento di adeguamento comunitario del D.lgs. 152/2008, non paiono residuare margini di intervento per il legislatore regionale. In tal senso, ragioni di coerenza sistematica inducono ad accordare prevalenza, in via cautelativa, alla disciplina statale, come riallineata al diritto comunitario, regolante le fattispecie in argomento.

(Art. 5) - Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli Enti

Alla materia della "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale, deve ricondursi, per la Suprema Corte, l'art. 5, commi 1 e 6, della medesima legge regionale n. 5 del 2007, dichiarati costituzionalmente illegittimi. Tali disposizioni, infatti, intervenendo in tema di programmazione dei lavori pubblici regionali, rendono la stessa non obbligatoria per tutti i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000,00 €, così come esonerano un altrettanto elevato numero di lavori pubblici di importo inferiore a 2.000.000,00 € dall'obbligo di preventiva progettazione preliminare, al fine del relativo inserimento nel programma triennale, statuendo per essi la sufficienza del solo studio di fattibilità.

Con la variazione delle soglie il legislatore regionale invade, secondo la Suprema Corte, la sfera di competenza dello Stato in quanto, in ragione della stretta connessione esistente fra programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione dei lavori pubblici, incide sull'individuazione dei criteri in base ai quali la relativa attività deve essere svolta, con una evidente lesione della libera circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione.

La Corte, a ben vedere, supera i confini tracciati in materia dalla precedente Sentenza 401/2007.

L'art. 4, comma 2, del Codice dei contratti include tra gli oggetti di potestà legislativa regionale anche la "programmazione dei lavori pubblici" che, non essendo una materia a sé, segue il regime giuridico proprio delle singole opere. I legislatori regionali, pertanto, possono dettare norme in materia di programmazione dei lavori pubblici sia "di competenza regionale", sia "di interesse regionale", in quest'ultimo caso nel rispetto dei principi desumibili dalla disciplina statale sulla programmazione delle opere pubbliche.

Pur con la precisazione sopra esposta, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Suprema Corte, il corretto riferimento in materia di soglie di importo per la programmazione dei lavori pubblici, è da rinvenirsi nelle corrispondenti norme del Codice dei contratti.

(Art. 9)- Progetti e tipologie progettuali per l'appalto di lavori

La Corte conferma che la previsione di criteri uniformi nella progettazione - relativa, non solo ai lavori pubblici, ma anche ai servizi e alle forniture - in quanto essenziale per assicurare, tra l'altro, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione su tutto il territorio nazionale, deve essere ricondotta, in via prevalente, nell'ambito della tutela della concorrenza. Il corretto riferimento in materia di progettazione è, pertanto, da intendersi il Codice dei contratti.

(Art. 11) - Attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie

La Corte in precedenti pronunce ha definito l'ambito "tutela della concorrenza" mediante un richiamo alla nozione comunitaria della stessa, desumibile dai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, per cui si tratta di assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente. Con specifico riferimento ai contratti sotto soglia, superando un precedente orientamento, la Consulta ha, quindi, affermato la conformità alla Costituzione e ai principi di adeguatezza e proporzionalità anche di una legislazione statale di dettaglio, senza che residui alcun margine di intervento a vantaggio del legislatore regionale.

Essendo le procedure di selezione dei concorrenti riconducibili alla materia costituzionale "tutela della concorrenza", di potestà esclusiva dello Stato, anche gli affidamenti sotto soglia risultano integralmente assoggettati alla normativa statale e, conseguentemente, non possono ritenersi applicabili le disposizioni regionali relative agli affidamenti di servizi tecnici connessi alla realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. Agli affidamenti senza gara formale si procede esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione statale.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

Ciò nondimeno si precisa quanto segue. I commi 12, 13, 14, 15 e 16, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Suprema Corte, regolamentano la materia dell'affidamento dei servizi tecnici sotto la soglia dei 100mila euro, in stretta aderenza ai principi di derivazione comunitaria e individuano una soglia di importo (20mila euro) al di sotto della quale è possibile l'affidamento diretto, cosirecependo l'orientamento espresso in merito dall'Autorità di vigilanza (*Determinazioni nn. 1/2006 e 4/2007; Parere n. 232/2008*) nonché i principi fissati nella Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea - 2006/C 179/02 recante "*Diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non, o solo parzialmente, disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"*". L'articolo normativo dichiarato costituzionalmente illegittimo è, pertanto, in linea sia con le pronunce della Corte di Giustizia¹ e della Commissione europea², sia con le recenti posizioni assunte dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In particolare, con la citata determinazione n. 4/2007 del 29/03/2007 l'Autorità ha affrontato la questione dell'applicabilità, ai servizi di progettazione, dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ultimo periodo del comma 11 che, per servizi (e forniture) di importo inferiore a 20.000,00 euro, consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. L'Autorità ha stabilito che dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, non si può escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro, in base all'articolo 125, comma 11, del Codice, previa costituzione di un elenco di operatori qualificati, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 96 del 4 aprile 2001, verrebbe negoziato fra responsabile del procedimento e operatore economico cui si intende affidare la commessa.

L'articolo normativo regionale dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Suprema Corte, appare, pertanto, compatibile con le autorevoli pronunce e posizioni sopra esposte, così come con il combinato disposto degli stessi articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Seppure l'atto dell'Autorità di Vigilanza non abbia valore normativo ma, piuttosto, meramente interpretativo, esso costituisce un valido presupposto giuridico sul quale si ritiene possa essere orientata l'azione amministrativa, nel rispetto dei principi generali di efficacia, tempestività e trasparenza.

Allo stesso modo i meccanismi selettivi oggettivi, e il conseguente affidamento, tramite procedura negoziata semplificata, dei servizi tecnici di importo superiore a 20mila euro e fino a 100mila euro, appaiono allineati alla normativa nazionale (in particolare all'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006) giacché si risolvono in una gara informale, con lettera di invito contestualmente trasmessa ad almeno dieci candidati (numero, peraltro, superiore a quello previsto dalla corrispondente norma statale), individuati tramite "Elenco", sulla base di criteri selettivi oggettivi, predeterminati nell'Avviso di costituzione dell'Elenco medesimo (ovvero, in alternativa, in assenza di Elenco, sulla base di una indagine di mercato).

Con il D.Lgs. 152/2008 tale procedimento è stato espressamente esteso ai servizi tecnici di collaudo.

Pur con le precisazioni sopra esposte, che rilevano nel concreto esercizio dell'azione amministrativa, in particolare ove si fosse già tradotta nell'adozione di atti regolamentari, ferma l'applicabilità dei restanti commi non investiti dalla pronuncia della Suprema Corte, i corretti riferimenti normativi in materia di procedure di selezione per l'affidamento dei servizi tecnici - riconducibili alla materia costituzionale "tutela della concorrenza", di potestà esclusiva dello Stato - sono, quindi, da intendersi gli articoli 90 e segg. e 125, comma 11, del Codice dei contratti.

(Art. 13) - Verifica e validazione del progetto per l'appalto di lavori

Per la Corte la validazione dei progetti, in specie attraverso l'ampliamento dell'area accessibile ai validatori non qualificati dall'accreditamento ed il restringimento dell'area riservata ai validatori accreditati (commi 3, 4 e 10), interferisce con la materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato. Preso atto della inefficacia dei commi dichiarati costituzionalmente illegittimi, prevalgono in materia le disposizioni statali, ferma

¹ Corte europea di Giustizia, Causa C-59/00 Bent Moustén Vestergaard [2001] Racc. I-9505, paragrafo 20. Corteeuropea di Giustizia, Causa C-231/03 Coname, sentenza del 21.7.2005, paragrafi da 16 a 19; in sostanza viene affermata l'inidoneità di circostanze particolari, quali un valore molto limitato, a produrre una lesione dei principi comunitari.

² La Commissione europea, nella Comunicazione Interpretativa sul diritto applicabile agli appalti sotto soglia comunitaria (anno 2006), ha affermato che la decisione sulla rilevanza dell'appalto deve essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali: l'oggetto dell'appalto; l'importo stimato; le particolari caratteristiche del settore cui afferisce l'appalto (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.); il luogo geografico di esecuzione.

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

restando l'applicabilità dei restanti commi dell'art. 13 non investiti dalla pronuncia della Suprema Corte.

(Art. 16) - Sistemi di realizzazione

Il comma 12 prevede due sistemi: l'aggiudicazione alla migliore offerta congiunta ovvero l'aggiudicazione simultanea a due imprese per la migliore offerta relativa all'esecuzione e all'acquisizione dei beni. La gara è da intendersi andata deserta solo qualora non siano state presentate offerte aventi ad oggetto l'acquisto del bene; per la legge statale ciò avviene - beninteso, quando previsto dal bando - se l'amministrazione non abbia stanziato risorse diverse da quelle corrispondenti al possesso del bene e siano state presentate solo offerte per l'esecuzione dei lavori.

Il comma 12, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte, prevede, dunque, un sostanziale mutamento dei criteri di aggiudicazione, sussumibili nella materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato. Preso atto della inefficacia del comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, il corretto riferimento in materia deve, pertanto, intendersi l'art. 53, commi 6 e segg. del Codice dei contratti.

(Art. 20) - Offerte anormalmente basse

Il comma 5, dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle leggi, introduce una norma di semplificazione del procedimento amministrativo, garantendo, comunque, il contraddittorio in sede di verifica dell'anomalia, con produzione postuma dei giustificativi, in aderenza agli orientamenti del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 8028/2004; sez. VI, n. 1072/2004), dell'Autorità di vigilanza (Deliberazione Autorità 11.7.2007, n. 246) e della Corte di Giustizia che non si oppone alla facoltà di prevedere richieste di giustificativi contestualmente alla presentazione dell'offerta, ma non configura tale richiesta come obbligo (Sentenza 27.11.2001, n. 285; costituisce, invece, un obbligo il contraddittorio successivo). Vero è che, secondo il principio di diritto già affermato dalla Consulta, quello della verifica delle offerte anormalmente basse è un procedimento complesso in cui assume preminenza la finalità di assicurare il rispetto delle regole della concorrenza nella fase di scelta del contraente.

Occorre, tuttavia, rilevare quanto segue:

1. il legislatore statale ha recentemente innovato la materia delle offerte anormalmente basse, allineandosi, sostanzialmente, alle richiamate pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia sopra richiamate, già fatte proprie dal legislatore regionale nel predetto comma 5, dichiarato costituzionalmente illegittimo. Con l'articolo 4-quater della legge 3.8.2009, n. 102 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 78/2009 recante "Provvedimenti anticrisi nonché proroghe dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali") è stato, fra l'altro, soppresso il comma 5 dell'articolo 86 del Codice che imponeva il generale obbligo di corredare le offerte, sin dalla loro presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il legislatore nazionale, al fine di coordinare l'impianto normativo alla stregua della abrogazione di tale obbligo di allegazione, ha previsto una serie articolata di ulteriori interventi sul Codice che rimodulano il procedimento, e prevedono la possibilità della valutazione comparata delle offerte anomale, fino ad un massimo di cinque;
2. sopravvivono, nell'articolo 20 della legge regionale 5/2007, norme recanti la disciplina del giudizio di congruità, con la previsione - per tutti i tre settori della contrattualistica pubblica - della soglia comunitaria quale soglia al di sotto della quale è facoltizzato il ricorso all'esclusione automatica (e non v'è, dunque, obbligo di contraddittorio).

La disomogeneità fra il quadro normativo regionale e quello statale in materia di offerte anomale, derivante sia dall'intervento della Corte Costituzionale, sia dai recenti interventi del legislatore nazionale, pone un problema, più generale, di allineamento della disciplina regionale alle disposizioni di coordinamento e di adeguamento comunitario recate dal D.lgs. 11.9.2008, n. 152, così come alle disposizioni di cui all'articolo 4-quater della citata legge 102/2009.

Per quanto sopra esposto, in materia di giustificativi delle offerte anomale e, in forza del primato del diritto comunitario, in materia di esclusione automatica e, più in generale, di fasi del giudizio di congruità, si ritengono prevalenti le disposizioni statali disciplinanti il relativo procedimento, come modificato dal D.lgs. 11.9.2008, n. 152 e dalla Legge 102/2009.

(Art. 21) - Licitazione privata semplificata per l'affidamento di lavori

Il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 concernente il ricorso alla procedura

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

semplificata di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore a 200mila euro e sino all'importo di 1.500mila euro. La fattispecie che legittima il ricorso alla procedura de qua è, pertanto, da intendersi quella prevista dal comma 1 dell'art. 123 del Codice, come modificato dal D.lgs. 152/2008 (appalti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro).

Per quanto attiene alle modalità di espletamento della procedura ristretta semplificata, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale, non costituenti oggetto del dictum della Corte, sono, allo stato, efficaci. L'antinomia tra norme - regionali e statali - disciplinanti il medesimo istituto, discendente dalla pronuncia della Suprema Corte, andrebbe, tuttavia, preferibilmente risolta, in via cautelativa, attraverso una interpretazione sistematica, secondo le seguenti direttrici:

- le modalità di pubblicità di cui al comma 2 della disposizione regionale, sono da intendersi "aggiuntive" rispetto alle modalità di pubblicità previste per l'avviso di preinformazione (art. 63, commi 1 e 3 del Codice), prescritte al comma 2 dell'art. 123 del Codice.
- il comma 5 fissa il presupposto legittimante l'utilizzo della licitazione privata semplificata - con rinvio al comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte - nel numero minimo di almeno 10 operatori che abbiano presentato domanda di invito, per gli appalti di lavori di importo inferiore a 500mila euro e di almeno 20 operatori negli altri casi. Rinvia, inoltre, al comma 17 dell'art. 22, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte, per le forme di pubblicità della licitazione privata "ordinaria" indetta nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti minimi per l'utilizzo della licitazione semplificata. Tale disposizione non appare, pertanto, applicabile, attesa l'intervenuta inefficacia delle norme cui fa espresso rinvio.
- il comma 7, primo periodo, prevede l'esonero dalla cauzione provvisoria nell'ambito della licitazione semplificata; l'inefficacia, e conseguente inoperatività, di tale disposizione, discende dal fatto che il comma 1 dell'articolo 54, che faceva salvo quanto previsto dal comma 7 de qua, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

(Art. 22) - Bandi di gara, esiti, pubblicità

La pubblicazione dei bandi di gara, in specie con l'esclusione della previsione di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in favore della pubblicazione dei medesimi sui siti internet della Regione, nonché con l'introduzione di forme di pubblicità attenuata in relazione a bandi inerenti ad appalti di lavori pubblici di valore ridotto (commi 2, 14, 17 e 18), incide sulle procedure di selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento, ambiti compresi - come si è detto - nella materia della tutela della concorrenza.

Secondo il Giudice delle leggi anche per tale aspetto, il peculiare atteggiarsi della trasversalità della materia nel settore degli appalti pubblici, giustifica una disciplina statale uniforme di dettaglio, tanto nei contratti di rilevanza comunitaria, quanto in quelli sotto soglia. Ne segue che, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, vanno osservate le forme di pubblicità previste dagli articoli 122 e 124 del D.Lgs. 163/2006, mentre nell'affidamento di lavori, servizi e forniture sopra soglia si applicano le forme di pubblicità di cui agli articoli 63, 64, 65, 66, 70, 71 e 72 del medesimo D.Lgs. 163/2006.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a pronunciarsi sui contenuti dei commi da 3 a 13, da 15 a 16 e da 19 a 25 che sono, allo stato, vigenti, seppure ragioni di coerenza sistematica inducano a risolvere l'eventuale lacuna normativa, discendente dalla parziale dichiarazione di illegittimità delle disposizioni in materia, con l'applicazione, in via cautelativa, della corrispondente normativa statale.

(Articoli 24 e 30, 1° comma) - Qualificazione negli appalti

Per la Suprema Corte l'art. 24 incide sulle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, ambito compreso - come si è detto - nella materia "tutela della concorrenza", con una alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici. Il primo comma del richiamato articolo 24 della legge regionale 5/2007 recita: "I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attestazione)."

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

La norma richiamata fissa il principio della equivalenza tra sistema A.R.A e sistema S.O.A., già espresso nell'art. 2 della Legge regionale n. 14/2002 (recante "Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale"), dal quale principio discende l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti che operano nel territorio regionale (comprese le amministrazioni dello Stato) - a prescindere dalla fonte di finanziamento - di ammettere agli appalti sia gli operatori qualificati A.R.A., sia gli operatori qualificati S.O.A.. Stante il petitum invocato nel ricorso, la dichiarazione di incostituzionalità della Suprema Corte, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha, pertanto, l'effetto di intervenire, esclusivamente, sull'estensione dell'obbligo di ammissione alle gare d'appalto degli operatori A.R.A. "indipendentemente dalla fonte di finanziamento".

Tale orientamento è, peraltro, supportato da analoghe valutazioni espresse dalla Direzione Generale dell'Area Legale della Presidenza secondo cui la recente sentenza della Suprema Corte non può avere effetto caducante nei confronti di altre e diverse disposizioni normative, antecedenti all'entrata in vigore del Codice dei contratti, al momento non impugnate.

A seguito della pronuncia della Corte, con la cessazione di efficacia dell'articolo 24, le amministrazioni ed enti dello Stato, sono da ritenersi non soggetti all'obbligo di ammettere alle gare d'appalto che si svolgono nel territorio della Regione, a prescindere dalla fonte di finanziamento, le imprese qualificate secondo il sistema di cui alla citata Legge regionale n. 14/2002.

Si richiama sul punto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/8 del 16.1.2009 con la quale si è preso atto che la Sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 della Suprema Corte, pur avendo dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 24 e 30, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 - concernenti, rispettivamente "Qualificazione negli appalti" e riallineamento alla qualificazione dei consorzi stabili dell'art. 21, comma 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 - non ha effetto caducante nei confronti della medesima legge regionale n. 14/2002 - allo stato non impugnata - e non comporta, pertanto, alcuna ricaduta sul vigente sistema di qualificazione regionale. La citata Deliberazione conferma - in assenza di una specifica pronuncia della Suprema Corte sulla Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 - l'operatività dell'Albo Regionale degli Appaltatori.

Con la richiamata Deliberazione, la Giunta regionale aderisce a quell'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui l'assetto del nostro ordinamento costituzionale, anche dopo la riforma del Titolo V, presuppone, nel caso di contrasto tra legge regionale e legge statale, il rinvio alla Corte affinché sia questa a dare la propria interpretazione sulla perdurante vigenza o sulla abrogazione della norma regionale (Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 28.6.2004). Ciò comporta che nel caso di contrasto di norme - statali e regionali - dipendente dalla sovrapposizione dei relativi ambiti di competenza, questo può essere risolto attraverso il promovimento del giudizio di legittimità costituzionale della norma ritenuta - da parte dell'Ente ricorrente - lesiva della propria sfera di autonomia legislativa.

L'orientamento espresso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3/8 del 16.1.2009, assume ancor più pregnanza alla luce della recente Sentenza n. 115 del 1° febbraio 2010, con la quale il T.A.R. Sardegna conferma la legittimità dell'aggiudicazione di un appalto, disposta in favore di un operatore qualificato A.R.A..

La citata pronuncia del giudice amministrativo fa seguito all'ordinanza n. 361/2009 del 30 settembre 2009, con la quale il T.A.R. Sardegna, in sede cautelare, nell'accogliere la richiesta di sospensiva di un bando di gara, e relativo provvedimento di aggiudicazione, pronunciava sulla fondatezza della censura di illegittimità della clausola del bando di gara che ammetteva alla procedura di gara anche gli operatori iscritti all'Albo Regionale degli Appaltatori (A.R.A.) di cui alla vigente L.R. 14/2002.

Ebbene, con la richiamata sentenza n. 115 dello scorso 1° febbraio 2010, il T.A.R. Sardegna, ritenendo di dover privilegiare la trattazione dei motivi dedotti dalla controinteressata in sede di ricorso incidentale (aggiudicatario qualificato A.R.A.), ha dichiarato la fondatezza del medesimo.

L'accoglimento del ricorso incidentale comporta l'inammissibilità del ricorso principale, per difetto di interesse a ricorrere dell'operatore, secondo graduato.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, il TAR Sardegna, non pronunciando sul merito, non conferma l'esito dell'ordinanza cautelare n. 361/2009, lasciando invariata la situazione ad essa preesistente, che vede aggiudicatario dell'appalto un operatore qualificato A.R.A..

Rinviando ad altre sedi la eventuale questione di compatibilità del sistema regionale di qualificazione con il diritto

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

comunitario, si vuole, tuttavia, rilevare come il complessivo sistema della direttiva comunitaria 2004/18/CE (articoli 47, 48, 52) riconosca la certificazione da parte di organismi pubblici (qual è l'Albo Regionale degli Appaltatori), così come la possibilità, per gli operatori, di dimostrare la propria idoneità tecnico-finanziaria, anche attraverso strumenti alternativi ed equivalenti.

(Art. 26) - Motivi di esclusione

Per il Giudice delle leggi la disciplina sulle cause di esclusione dalle gare, con l'introduzione dell'ulteriore ipotesi della mancata effettuazione del sopralluogo, secondo le modalità fissate dalla stazione appaltante (comma 2), incide sulle procedure di selezione dei concorrenti, ambito compreso - come si è detto - nella materia della tutela della concorrenza, con una alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici.

Il comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo, precisa che costituisce causa di esclusione il mancato assolvimento dell'obbligo di avvenuto sopralluogo, secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. Il fondamento dell'obbligo di sopralluogo, risiede, a ben vedere, nelle norme che impongono ai concorrenti di dichiarare, tra l'altro, in sede di gara, a garanzia della serietà dell'offerta, di aver preso visione dei luoghi (attualmente, l'art. 71, comma 2 del d.p.r. n. 554/1999, applicabile alle procedure in corso, in attesa del regolamento previsto dall'art. 4 della legge regionale). In sostanza, l'"obbligo di sopralluogo" equivale alla "presa visione dei luoghi". Per questa ragione, la norma, che pure ha cessato di avere efficacia in seguito alla pronuncia della Corte, non introduce nell'ordinamento una nuova causa di esclusione ma richiama un principio, le conseguenze della cui violazione risultano già codificate. Il legislatore regionale rimette, invece, alla stazione appaltante la scelta - evidentemente in relazione all'importanza e alla tipologia dell'opera - delle modalità più idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo.

Per le ragioni sopra esposte, in forza del richiamo all'art. 71, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, con espressa statuizione del bando di gara, le stazioni appaltanti potranno continuare ad indicare gli adempimenti ritenuti idonei a garantire l'assolvimento della presa visione dei luoghi, consistenti nella "dichiarazione di sopralluogo" a cura del partecipante ovvero nella redazione di apposito "verbale di sopralluogo" a cura della stazione appaltante, nella persona del funzionario incaricato (si veda sul punto Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 luglio 2005, n. 3279; cfr: art. 106, comma 2 dell'emanando Regolamento di attuazione del Codice).

(Art. 34) - Contratto di concessione di lavori pubblici

Il primo comma - dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte - introduce limiti al corrispettivo nel contratto di concessione dei lavori pubblici e, così facendo, determina una lesione della sfera di competenza statale, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati.

Tale materia afferisce, infatti, all'ambito dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione degli stessi - quindi, alla materia dell'"ordinamento civile" (Cfr.: precedenti Sentenze n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 della Suprema Corte). La Corte costituzionale non è stata chiamata a pronunciarsi sui contenuti dei commi da 2 a 15 che sono, allo stato, vigenti, seppure taluni di essi contengano il rinvio a disposizione dichiarate dalla Consulta costituzionalmente illegittime (fra gli altri, il comma 6, recante il rinvio all'articolo 22). In tali casi, per ragioni di coerenza sistematica, prevale la corrispondente normativa statale.

(Articoli 35 e 36) - Prelazione e Project financing

Per il Giudice delle leggi la tematica della selezione delle proposte di cui agli articoli 35, comma 2 e 36 - che riconoscono il diritto di prelazione del promotore rispetto al vincitore della gara - incide sulle procedure di selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento, ambiti compresi - come si è detto - nella materia della tutela della concorrenza, anche con una evidente alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a pronunciarsi sul contenuto dei commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 35, così come sul contenuto dell'art. 37. Tali norme sono, allo stato, vigenti, seppure ragioni di coerenza sistematica inducano a risolvere il conflitto tra norme statali e regionali disciplinanti il medesimo istituto, riconoscendo, in via cautelativa, la prevalenza della corrispondente normativa statale di adeguamento comunitario.

Il criterio di prevalenza, nella materia *de qua*, delle disposizioni statali disciplinanti l'istituto, trova, più in generale, applicazione sul complessivo assetto normativo regionale delineato dagli articoli 35, 36 e 37 della L.R. 5/2007, che si ritiene, allo stato, non applicabile alla luce delle profonde modifiche di adeguamento comunitario, introdotte dal

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

D.lgs. 152/2008. Con tale intervento il legislatore ha rifondato l'istituto del *Project financing*, prevedendo differenti schemi procedurali, attivabili ad iniziativa dell'Amministrazione, mediante la pubblicazione di un bando (con due procedimenti alternativi) ovvero ad iniziativa di soggetti privati, mediante la formulazione di una proposta rivolta all'amministrazione aggiudicatrice.

(Articoli 38 e 39) - Procedura negoziata con e senza pubblicazione di un bando di gara

Il **comma 1** dell'art. 38, dichiarato costituzionalmente illegittimo, prevede, fra l'altro, due ulteriori ipotesi di procedura negoziata con bando (espunte dal Codice dei contratti con il D.Lgs. 113/2007):

- 1) lavori, forniture, servizi la cui natura o i rischi connessi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
- 2) servizi finanziari e prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

I **commi 1 e 3** dell'art. 39, dichiarati costituzionalmente illegittimi, ammettono la procedura negoziata anche per la ripetizione di lavori analoghi già affidati, con evidenza pubblica, allo stesso operatore e per appalti di lavori sotto la soglia dei 300mila euro, senza motivazione, sulla base del solo limite d'importo, tramite gara informale alla quale devono essere invitati non meno di 10 operatori, ove possibile.

E' pur vero che le ulteriori richiamate ipotesi di procedura negoziata sono previste dalla stessa direttiva comunitaria ma è altrettanto vero che il *legislatore nazionale può individuare casi più ridotti di legittimo ricorso alla procedura negoziata rispetto a quanto previsto dalle corrispondenti direttive, in quanto l'effetto è di ampliare le ipotesi di procedura a evidenza pubblica, in coerenza con gli obiettivi del legislatore europeo che sono, appunto, quelli di ampliare la concorrenza (Corte cost. n. 482/1995).*

In questa prospettiva, appunto, di ampliamento della concorrenza, si è mosso il legislatore statale con il D.Lgs. 113/2007, tracciando un percorso rispetto al quale le disposizioni regionali presentano profili di contrasto. Per la suprema Corte tali norme incidono, infatti, sulle procedure di affidamento, ambito compreso - come si è detto - nella materia "tutela della concorrenza". Per tale ragione l'affidamento degli appalti pubblici mediante procedura negoziata è ora consentito unicamente nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006, mentre le ipotesi e le soglie individuate dagli articoli 38 e 39 della L.R. 5/2007 non giustificano più il ricorso a detta procedura.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a pronunciarsi sul contenuto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 38 e sui commi 2, 5, 6, 7, 8 dell'art. 39, concernenti la regolamentazione della procedura, per le ipotesi di procedura negoziata dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte.

Tali commi sono, allo stato, vigenti, seppure ragioni di coerenza sistematica inducano a risolvere l'antinomia tra norme, disciplinanti la medesima materia, discendente dalla pronuncia della Suprema Corte, riconoscendo, in via cautelativa - per le ipotesi di procedura negoziata, con e senza bando, dichiarate costituzionalmente illegittime - la prevalenza della corrispondente normativa statale, anche in materia di adempimento delle relative forme di pubblicità.

Allo stesso modo, il comma 4 dell'art. 39, è da intendersi inefficace giacché introduce, per servizi e forniture, una nuova ipotesi di procedura negoziata - agganciata al solo limite di importo (130mila euro) - con espresso richiamo alla fattispecie di cui al comma 3, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

(Articoli 40 e 41) - Lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia

Gli articoli 40 e 41, dichiarati costituzionalmente illegittimi, che identificano nuove ipotesi di ricorso alle spese in economia, incidono sulle procedure di selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento, ambito compreso - come si è detto - nella materia della tutela della concorrenza, con una alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici. Si applica in materia la corrispondente normativa statale.

(Art. 46) - Concorsi di idee e di progettazione

I **commi 4 e 7**, cassati dalla Suprema Corte, determinano propri criteri di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, così incidendo sulle procedure di selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento, ambito compreso - come si è detto - nella materia "tutela della concorrenza", con una alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici.

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

La Corte costituzionale non è stata chiamata a pronunciarsi sui contenuti dei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 46, che sono, allo stato, vigenti, seppure ragioni di coerenza sistematica inducano a risolvere l'eventuale lacuna normativa, discendente dalla parziale dichiarazione di illegittimità delle disposizioni in materia, con l'applicazione, in via cautelativa, della corrispondente normativa statale.

(Art. 51) - Disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture

Il **comma 1** dell'art. 51, dichiarato costituzionalmente illegittimo, contiene un mero rinvio alle norme statali in materia di "disciplina economica di lavori, servizi, forniture" (per cui non pare revocabile in dubbio l'applicazione, a legislazione regionale vigente, del meccanismo di "revisione dei prezzi", finalizzato a garantire il sinallagma in presenza di notevoli fattori di perturbazione del mercato) mentre il **comma 3**, pure dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Suprema Corte, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano utilizzare il prezzario regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo anche per i lavori non finanziati dalla Regione (con l'obbligo, in alternativa, di dotarsi di propri prezzari, da aggiornare annualmente secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 8 del D.lgs. 163/2006).

Nonostante il contenuto delle richiamate disposizioni non appaia, a ben vedere, confliggere con la norma statale, la suprema Corte ha, comunque, ricondotto all'ambito dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione degli stessi - quindi, alla materia dell'"ordinamento civile" - i commi 1 e 3, giacché gli stessi *"stabiliscono regole in tema di variazione dei prezzi"* e, in tal modo, ledono la sfera di competenza riservata allo Stato, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (con rinvio, sul punto, alle precedenti Sentenze n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 della Suprema Corte).

Per contro, sebbene le citate norme non possano più trovare applicazione, rimane stabilita la competenza regionale, testualmente riconosciuta dall'art. 89, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, all'approvazione ed aggiornamento annuale del prezzario, il quale riveste carattere vincolante per le *"opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione"*, per le quali non si applica l'articolo 133, comma 8 del Codice.

(Art. 54) - Garanzie ed assicurazione

I commi 1, 2, 8, 9, 10, e 11, cassati dalla Suprema Corte, individuano le garanzie ed assicurazioni a corredo dell'offerta. La Corte costituzionale ha affrontato e definito già in precedenti pronunce la questione delle competenze regionali in punto di garanzie, riconoscendo in capo al legislatore statale la competenza esclusiva a legiferare nel dettaglio anche su questi aspetti, come di seguito previste.

Cauzione Provvisoria. Le garanzie a corredo dell'offerta sono attratte alla competenza esclusiva del legislatore statale sul rilievo che si inseriscono nella fase di individuazione del contraente e, pertanto, le relative disposizioni sono dirette a disciplinare il sistema delle offerte, a garantire la competitività e la concorrenzialità delle imprese nel segmento di mercato interessato dai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. Il comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte, introduce una nuova forma di incentivazione, consistente nell'esonero dalla prestazione della cauzione provvisoria per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria e per gli appalti di lavori per i quali si sia fatto ricorso alla procedura ristretta ordinaria ai sensi degli articoli 21, comma 7 e 22, comma 17 della medesima legge regionale. Occorre, peraltro, rilevare una criticità di coordinamento di norme in punto di regolazione - a livello regionale - del sistema delle garanzie: mentre il comma 17 dell'art. 22 è stato espressamente dichiarato costituzionalmente illegittimo, il comma 7 dell'art. 21, non impugnato dal Governo è, comunque, da ritenersi inefficace in quanto, come si è detto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 dell'articolo 54, che faceva salva tale disposizione.

Garanzia Definitiva. Secondo la Corte costituzionale, le garanzie di esecuzione del contratto sono riconducibili alla materia "ordinamento civile", di talché esse esigono un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a pronunciarsi sui contenuti dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 54, che sono, allo stato, vigenti, seppure ragioni di coerenza sistematica inducano a risolvere l'eventuale lacuna normativa, discendente dalla parziale dichiarazione di illegittimità delle disposizioni in materia, con l'applicazione, in via cautelativa, della corrispondente normativa statale.

Le garanzie nei servizi tecnici. L'esonero dalla prestazione della cauzione (provvisoria e definitiva) per le gare di

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, è stata espressamente prevista dal legislatore regionale nel comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte.

Si rammenta in proposito che, pur in assenza, allo stato, di espressa norma di legge (regionale o statale), sia l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Determinazione N. 6 del 11.7.2007), sia il Consiglio di Stato (sez. V, n. 1231, 13.3.2007), hanno interpretato l'articolato normativo in materia di garanzie - provvisoria e definitiva - di cui agli articoli 75 e 113 del Codice, nel senso della sua inapplicabilità agli operatori partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura, sia nel sotto-soglia, sia nel sopra-soglia.

(Art. 57) - Consegna dei lavori e avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio

Nella sentenza 411/2008 la Consulta conferma la titolarità della competenza statale a disciplinare alcuni istituti collocabili nella fase di esecuzione del contratto d'appalto, riconducendo all'ambito dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione degli stessi - quindi, alla materia dell'"ordinamento civile" - l'art. 57 (consegna dei lavori e avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio). Tale disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima, lede la sfera di competenza riservata allo Stato, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (con rinvio alle precedenti Sentenze n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 della Suprema Corte).

In materia di esecuzione del contratto si applica, pertanto, la corrispondente normativa statale.

(Art. 58) - Subappalti

La Corte ha ricondotto all'ambito dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione degli stessi - quindi, alla materia dell'"ordinamento civile" - l'art. 58. Tale disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima, lede la sfera di competenza riservata allo Stato, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (con rinvio alle precedenti Sentenze n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 della Suprema Corte).

In tema di subappalto, la Corte costituzionale, in precedenti sentenze, ha affermato che esso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal Codice Civile e inquadrabile nell'ambito dei contratti di derivazione. Sotto questo profilo, il subappalto è riferibile alla materia "ordinamento civile". Nondimeno, secondo la Corte, il subappalto assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità del mercato e, quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In materia di subappalto si applica, pertanto, la corrispondente normativa statale.

(Articoli 59 e 60) - Collaudo e regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture

La Corte ha ricondotto all'ambito dei rapporti contrattuali e dell'esecuzione degli stessi - quindi, alla materia dell'"ordinamento civile" - gli articoli **59** (collaudo di forniture e servizi) e **60** (collaudo di lavori) della legge regionale. Tali norme sono state dichiarate incostituzionali in quanto ledono la sfera di competenza riservata allo Stato, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (con rinvio alle precedenti Sentenze n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 della Suprema Corte).

In materia di collaudo e regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture si applica, pertanto, la corrispondente normativa statale, anche per quanto attiene alle modalità di affidamento che il D.lgs. 152/2008 ha allineato a quelle previste - per i servizi tecnici di ingegneria e architettura - dall'art. 91 del Codice.

REGIME TRANSITORIO

Le disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 24 dicembre 2008).

In questa prospettiva, si precisa che, per gli istituti disciplinati dalle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, il Codice dei contratti si applica, nei termini più sopra chiariti, con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Esecuzione del contratto. Per quanto attiene agli istituti appartenenti alla fase esecutiva, le relative disposizioni regionali non possono trovare applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione della

N. 2 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Testo coordinato

Segue allegato alla deliberazione G.R. n. 10/57 del 12.3.2010

sentenza, salvo il caso in cui determinate disposizioni o condizioni contrattuali risultino riportate nel bando di gara pubblicato anteriormente a tale data, e abbiano quindi concorso a determinare i contenuti dell'offerta presentata dai partecipanti alla gara d'appalto.

Si precisa, comunque, che, in ragione della loro estraneità agli ambiti materiali oggetto della sentenza della Corte costituzionale e trattati dal Codice dei contratti, non si pone alcuna questione in merito all'applicabilità delle disposizioni della L.R. 5/2007 disciplinanti gli organi consultivi regionali, di quelle concernenti la programmazione regionale di finanziamento delle opere pubbliche, delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, delle disposizioni specifiche sull'edilizia sociale, delle disposizioni afferenti all'organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti pubblici e di quelle concernenti la qualità architettonica.

Giova, inoltre, richiamare i seguenti atti assessoriali di indirizzo interpretativo e applicativo che hanno contribuito a orientare l'attività degli operatori, in un contesto di incertezza interpretativa del complessivo quadro normativo di settore:

- Atto assessoriale Prot. n. 2075 del 1 agosto 2008, contenente "*Linee interpretative e applicative sull'obbligo di indicazione del giovane professionista "coprogettista"*": l'applicazione dell'art. 11, comma 8 della L.r. 5/2007 - che prevede l'obbligo di indicazione del giovane professionista co-progettista anche da parte dei liberi professionisti e dei concorrenti singoli - deve intendersi limitata ai soli operatori che, per propria scelta organizzativa, intendano partecipare in raggruppamento.

- Atto assessoriale Prot. n. 415 del 2.3.2009 contenente "*Linee interpretative in materia di incentivo, ai sensi dell'art. 12, L.R. 7 agosto 2007, n. 5*": "L'articolo 12 - in materia di incentivi per la progettazione dei lavori - non è stato né impugnato, né censurato e, pertanto, continua a trovare applicazione, senza alcuna limitazione, nell'ambito territoriale della Regione Sardegna. Tale posizione risulta, in ultimo, avvalorata dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Sardegna - che, nella Deliberazione n. 4/2009/PAR adottata il 15 gennaio scorso, ha ammesso la possibilità, nell'ambito del territorio regionale, di mantenere inalterata la maggiore percentuale di incentivo prevista dalla L.R. n. 5/2007. Secondo la Corte dei Conti il Legislatore regionale ha esercitato una propria prerogativa disciplinando la materia degli appalti pubblici.

Resta, infine, inteso che il presente atto di indirizzo interpretativo e applicativo è finalizzato a supportare le stazioni appaltanti nelle more della predisposizione di un organico disegno di legge di modifica e adeguamento della Legge regionale 5/2007.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

